

# TORNATA DEL 27 MAGGIO 1872

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = *Presentazione delle relazioni sul bilancio definitivo del Ministero delle finanze e sugli schemi di legge per una convenzione colla società Anglo-Mediterranea per la collocazione di un filo sottomarino tra Brindisi e l'Egitto, e per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane.* = *Seguito della discussione del bilancio definitivo del Ministero di grazia e giustizia pel 1872 — Lettura di proposizioni diverse, sulle quali prosegue il dibattimento, per la presentazione di progetti di legge per la soppressione delle corporazioni religiose in Roma e per la conversione dell'asse ecclesiastico — Discorso del ministro di grazia e giustizia sull'intendimento del Ministero circa le proposte di legge che sono reclamate, e dichiarazioni in risposta a vari oratori — Voti motivati svolti dai deputati Corte, Cairoli e Lesen — Nuove dichiarazioni del presidente del Consiglio intorno al tempo della presentazione del progetto sulle corporazioni religiose — Spiegazioni del deputato Ferrari sulla sua proposta, che ritira — A proposta del deputato Carini, si prende atto delle dichiarazioni del Ministero.* = *Incidente sull'ordine del giorno, in cui parlano i deputati Asproni, Sorrentino e Valerio — Deliberazione.* = *Discussione della risoluzione proposta dal deputato Sorrentino, in seguito alla sua interpellanza per la revoca di disposizioni speciali riguardanti il macinato — Svolgimento fatto dal proponente — Discorso del deputato Landuzzi in appoggio del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 2.

TENGA, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

BERTEA, segretario, legge il sunto delle seguenti petizioni:

362. Barbot Maddalena, vedova del colonnello Ferdinando Pennasilico, tanto in nome proprio che in nome de' suoi figli invoca dal Parlamento il rimborso di ducati 1062 19 pagati per spese giudiziarie dal defunto suo marito condannato all'ultimo supplizio dopo i rivolgimenti politici dell'anno 1820.

363. Andreani Francesco ed altri quattro cittadini di Livorno, membri della Loggia Anziani Virtuosi, fanno istanza perchè sia decretata l'abolizione della pena di morte.

364. Il sindaco del comune di Casalnuovo Monterotaro, provincia di Capitanata, rassegna una petizione di quel Consiglio comunale per ottenere modificato il progetto della ferrovia Benevento-Campobasso-Termini-Chienti.

365. La deputazione provinciale di Belluno reclama contro l'addebitamento imposto al bilancio della provincia, delle spese d'accasermaggio dei reali carabinieri.

366. Perrotta Benedetto, percettore delle imposte dirette nel comune di Lentini, ricorre alla Camera perchè l'articolo 103 della legge 20 aprile 1871, relativa alla riscossione delle imposte, abbia la genuina ed esatta sua applicazione.

367. La Camera di commercio di Venezia fa istanza per la sollecita discussione del progetto di legge relativo all'obbligo delle denunzie delle ditte commerciali.

## ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**DI SAN DONATO.** La signora Maddalena Barbot, vedova del colonnello Pennasilico, napoletano, condannato a morte in seguito ai rivolgimenti politici del 1820, ricorre alla Camera onde le vengano almeno restituite le spese giudiziarie pagate dal defunto suo marito.

Io domando che questa petizione sia dichiarata d'urgenza, perchè mi pare veramente meritevole dell'attenzione della Camera.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Si dà comunicazione di un elenco di omaggi stati presentati alla Camera.

**MASSARI, segretario.** (Legge)

Dal municipio di Bergamo — Memoria diretta al Ministero dei lavori pubblici relativa alla ferrovia da Treviglio a Coccaglio, copie 6;

Dalla deputazione provinciale di Macerata — Atti di quel Consiglio provinciale, Sessioni straordinaria ed ordinaria 1871, copie 2;

Dalla deputazione provinciale di Udine — Atti di quel Consiglio provinciale, Sessioni straordinaria ed ordinaria 1871, una copia;

Dal Ministero della pubblica istruzione — Relazione del professore Schiff Maurizio sulle scuole pratiche delle scienze sperimentali nella Germania e nella Russia, copie 6;

Dal Ministero dei lavori pubblici — Prodotti delle ferrovie del regno dal 1° gennaio al 31 marzo 1872 in confronto con quelli del 1871, copie 5;

Dal direttore del regio istituto forestale di Valle Ombrosa — Giornale economico forestale, ossia Memorie lette nel regio istituto di Valle Ombrosa, una copia;

Dalla deputazione provinciale di Girgenti — Atti di quel Consiglio provinciale, Sessioni ordinaria e straordinaria 1871-72, una copia;

Dal signor Fea Pietro — Cenni biografici del luogotenente generale Govone Giuseppe, una copia.

**PRESIDENTE.** Chiedono un congedo per motivi di salute:

Gli onorevoli Giganti e Carnielo di giorni 20; l'onorevole Speroni di giorni 15; l'onorevole Restelli di giorni 10; l'onorevole Pescatore di giorni 6; l'onorevole Chiari di giorni 18.

Per affari domestici lo chiesero:

L'onorevole Doglioni di 20 giorni; l'onorevole D'Amico di 3.

(Sono accordati.)

#### PRESENTAZIONE DI TRE RELAZIONI.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lancia di Brolo, l'invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**LANCIA DI BROLO, relatore.** A nome della Commissione del bilancio ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio definitivo della spesa del Ministero delle finanze per il 1872. (V. *Stampato* n° 86-A)

**MANFRIN, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione per l'approvazione della convenzione colla compagnia Anglo-Mediterranea per lo stabilimento di un filo sottomarino tra Brindisi e l'Egitto. (V. *Stampato* n° 62-A)

**DE FILIPPO, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane. (V. *Stampato* n° 29-A)

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER IL 1872.

**PRESIDENTE.** La Camera rammenta che nella seduta di sabato, dopo esaurito il turno degli iscritti per la discussione generale del bilancio definitivo del Mini-

stero di grazia e giustizia, furono presentati diversi ordini del giorno intorno alla questione che era stata sollevata. Li rileggo.

Il primo, dell'onorevole Miceli, è così concepito:

« La Camera invita il Ministero a presentare, non più tardi della fine dell'anno, il progetto di legge per estendere alla provincia romana la legge di soppressione delle corporazioni religiose, e passa all'ordine del giorno. »

Questa proposta fu già svolta dal proponente.

**MICELI.** Chiedo di parlare per una rettificazione.

Fo osservare alla Camera che nelle poche parole che io pronunziai sabato per isvolgere il mio ordine del giorno, dichiarai che dopo le parole: « ... la legge di soppressione delle corporazioni religiose » dovevansi aggiungere queste altre: « e della conversione dell'asse ecclesiastico. »

Prego quindi l'onorevole presidente di tener conto di questa mia avvertenza, allorchè lo porrà a partito.

**PRESIDENTE.** Sarà tenuto conto di quest'aggiunta.

Continuo la lettura degli altri ordini del giorno.

Quello proposto dall'onorevole Ferrari, pure svolto, suona così:

« La Camera invita il Ministero a comunicarle la lista dei vescovi recentemente nominati dal Pontefice ed insediati secondo la legge sulle garanzie, e passa all'ordine del giorno. »

Terzo voto motivato è quello presentato dagli onorevoli Pissavini e Corte:

« La Camera invita il Ministero a presentare, non più tardi del corrente anno, il progetto di legge per regolare le condizioni degli enti religiosi, promesso nel discorso della Corona. »

Quindi viene quello firmato dagli onorevoli Cairoli, Bertani, Cucchi e Fabrizi che sarebbe il seguente:

« La Camera, invocando che sia completamente attuato il programma della separazione della Chiesa dallo Stato, e della libertà di coscienza, senza eccezioni al diritto comune, invita il Ministero ad estendere alla provincia di Roma e al suo territorio le leggi 7 luglio 1866 e 16 agosto 1867. »

Finalmente l'onorevole Lesen ha presentato egli pure un ordine del giorno così concepito:

« La Camera, confidando che il Ministero entro l'anno presenterà il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose nella provincia romana, passa all'ordine del giorno. »

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**DE FALCO, ministro di grazia e giustizia.** Ringrazio prima di tutto la Camera di avermi l'altro giorno consentito di rispondere in oggi ai diversi oratori che avevano parlato nella discussione generale del bilancio. Certamente io non aveva ricusato di rispondere, anzi aveva dichiarato di essere a disposizione della Camera; ma poichè l'ora era tarda e la Camera era

alquanto agitata, così aveva temuto che un discorso qualunque riuscisse poco meno che impossibile. Ad ogni modo ringrazio la Camera della sua cortesia, a cui cercherò di corrispondere colla brevità delle mie parole.

Gli oratori che hanno preso la parola hanno rivolto i loro appunti, od interrogazioni che vogliansi dire, alle due parti che concernono il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, fermandosi alcuni alla sola parte che riguarda l'amministrazione della giustizia, ed altri più particolarmente a quella che concerne il culto; donde presero le mosse per parlare della separazione della Chiesa dallo Stato, e, come soglionsi nominare, delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato.

Per maggior ordine seguirò anch'io la stessa distinzione. Epperò esaminerò anzitutto gli appunti fatti all'amministrazione della giustizia. L'onorevole Cencelli, che primo prese la parola, rivolse le sue osservazioni sopra tre punti: la condizione dei pretori, quella dei cancellieri, e la convenienza di dividere nei giudizi innanzi alle Corti d'assise le cause nelle quali si tratta di molti imputati o di molti reati.

Quanto alla condizione dei pretori, io convergo coll'onorevole Cencelli che l'ufficio del pretore, quanto è importante, altrettanto, nellé presenti condizioni, è poco retribuito. Io riconosco la grande importanza che hanno questi funzionari dell'ordine giudiziario; la diligenza somma che debbono adoperare negli uffizi che la legge loro demanda, non meno difficili che delicati; e ben so che, essendo essi incaricati, il più delle volte, delle prime indagini nei processi, e talora anche del compimento di un'intera istruzione, la sorte dei giudizi penali dipende spesso, anzi quasi sempre, dalla loro solerzia, onestà e diligenza. L'onorevole Cencelli non ha pertanto detto nulla di nuovo, nulla che il Governo già non sapesse, ed a cui non abbia cercato, e non cerchi di provvedere. E l'onorevole Cencelli sa certamente che un progetto di legge intorno a questa materia è stato già presentato al Senato; nel quale si cerca di rimediare agli inconvenienti che riguardano la posizione dei pretori, e di migliorarne per quanto è possibile la condizione.

Se il lungo tempo richiesto per discutere la legge sulla Cassazione avanti al Senato, e la conseguente stanchezza, resa maggiore dal caldo crescente, ha impedito che fosse discusso e votato anche quel progetto, non fu al certo colpa del Ministero. Non appena il Senato sarà riconvocato non può dubitarsi che lo prenderà in esame.

Lo stesso debbo dire rispetto ai cancellieri; e benchè io non divida interamente l'opinione dell'onorevole Cencelli che i cancellieri sieno male retribuiti, e pensi anzi che i loro stipendi siano proporzionati al loro ufficio, massime pel concorso dei guadagni che essi ritraggono dagli atti di cancelleria per diritti di originali e di copie, ammetto però che in qualche pretura

lontana e di campagna, dove sono scarsi gli affari, sieno altrettanto scarsi i proventi. A queste piccole preture si provvede il più delle volte col nominarvi cancellieri persone del luogo, sicchè possano più facilmente sopperire ai bisogni loro; ma ad ogni modo nel progetto di legge, di cui poco fa ho fatto parola, vi sono anche disposizioni tendenti a migliorare la condizione dei cancellieri.

Per ciò che riguarda la divisione dei giudizi innanzi alle Corti d'Assise posso assicurare che questo fu sempre un mio desiderio che manifestai e come avvocato e come magistrato e come ministro; essendo io convinto che, innanzi ai giurati, quanto più sono semplici i giudizi, tanto hanno maggiore probabilità di buoni risultamenti.

Oggi però non è più oggetto di questione, perciocchè nel Codice di procedura penale all'articolo 474 vi è appunto la disposizione che permette ai presidenti delle Assise di dividere le cause quando siano molti gli imputati, o molti i reati non connessi di cui si tratta. Ed io che ebbi l'onore nel 1865, come membro della Commissione che rivedeva quel Codice, di fare aggiungere quella disposizione, non mancherò (può esserne certissimo l'onorevole Cencelli) di raccomandarne energicamente la scrupolosa osservanza.

L'onorevole Pissavini richiamò l'attenzione del Governo sopra due punti che furono oggetto de' suoi richiami o interrogazioni che vogliansi dire, cioè sul crescente numero dei matrimoni religiosi, e sulla vertenza del principe di Monaco, trattata pochi giorni sono in sede di volontaria giurisdizione dinanzi alle autorità giudiziarie di Firenze.

Quanto ai matrimoni religiosi ed ai pericoli e danni che possono derivare dal loro numero crescente alla famiglia, circa la legittimità dei figli e le successioni e tanti altri rapporti privati e pubblici, io non dissimulo che è questione grave e degna di seria considerazione.

Ma neppur essa è nuova: sorse fin da quando si pose mano al Codice civile nel 1865, e l'anno scorso fu anche agitata nel seno del Parlamento; è questione che si ricongiunge a tutto il sistema della nostra legislazione.

L'onorevole Pissavini conosce che quando si discusse il Codice civile nel 1865, si sollevò appunto la questione se dovesse stabilirsi una pena contro coloro che procedessero al matrimonio religioso indipendentemente e prima del matrimonio civile. Era questione già discussa in Francia all'epoca della formazione del Codice civile, indi nel Belgio, quando il Congresso votò la costituzione del 7 febbraio 1831.

Degnissime di considerazione sono le discussioni che a questo proposito ebbero luogo nel Belgio in seno di quel Congresso. Ivi prevalse il timore che la famiglia religiosa potesse trovarsi costituita a fianco alla famiglia civile, per guisa che gli interessi contrari di que-

sta duplice famiglia potessero produrre gravi inconvenienti per lo Stato. Laonde, a malgrado del principio di separazione che si voleva stabilire tra la Chiesa e lo Stato, fu scritto l'articolo 16 di quella costituzione, nel quale è detto che il matrimonio civile deve precedere sempre la benedizione nuziale, salvo i casi di eccezioni stabilite dalla legge se vi ha luogo. E di conformità fu poi messo nel Codice penale del 1868 un articolo in cui è stabilita la pena della multa, ed in caso di recidiva, del carcere sino a tre mesi, contro i ministri del culto che procedessero alla benedizione nuziale prima della celebrazione del matrimonio civile.

Presso di noi si seguì il sistema opposto: il principio di assoluta libertà e di separazione fra la Chiesa e lo Stato, che informava la nostra politica, prevalse e dominò anche nel Codice civile.

E nella stessa maniera che il legislatore non riconosceva l'intervento religioso come necessaria condizione per la validità del matrimonio negli effetti civili, credette anche di non essere competente ad intervenire per regolare o reprimere il matrimonio religioso. Chi legge le ampie e dotte discussioni che ebbero luogo per la preparazione di quel Codice, tanto nella Commissione legislativa, quanto in quella del Senato, vedrà le ragioni amplissime che furono esposte in un senso e nell'altro, e quelle in specie per le quali la questione fu risolta nel senso che poi fu legge, cioè della separazione assoluta del matrimonio civile dal matrimonio religioso.

Da quell'epoca, signori, si è detto da parecchi che vi siano frequenti casi di matrimoni religiosi, celebrati indipendentemente dal matrimonio civile. Forse le proporzioni ne furono assai esagerate, e tali credo anche quelle che indicava l'onorevole Pissavini l'altro giorno, sulla fede di non so qual giornale forestiere. Nonpertanto, o signori, la Camera lo ricorderà, siffatta questione fu portata anche lo scorso anno nel seno del Parlamento, allorchè si trattò di quelle modificazioni che furono introdotte nel Codice penale, per effetto della legge sulle guarentigie.

Due egregi oratori della Camera, l'uno di destra e l'altro di sinistra, gli onorevoli Puccioni e Crispi, che sono dolente di non vedere ai loro posti, ne discussero specialmente; ma la Camera non accettò, anzi respinse la proposta dell'onorevole Crispi di introdurre fin d'ora nel Codice penale una disposizione analoga a quella che si trova nel Codice belga.

Alla Camera parve che la questione fosse ancor poco matura, e che, prima di portare tanto mutamento al sistema del Codice civile, occorresse un'accurata dissamina dei fatti, per accertare con elementi statistici se il male sia così grave da esigere un rimedio, salvo poi vedere qual debba essere il più opportuno.

Comprende pertanto l'onorevole Pissavini che, in questa condizione di cose, il Ministero non può far altro che rivolgersi, come ha già fatto, a tutti i procuratori generali, perchè per mezzo di un'accurata inda-

gine stabiliscano il numero dei matrimoni religiosi a confronto dei matrimoni civili, indicando le persone che li contrassero, i motivi dai quali sono mossi, e gli effetti che ne sono derivati.

Quando questi fatti saranno raccolti e verificati, allora si potrà prendere in serio esame la questione, vedere se sia veramente necessario un provvedimento legislativo, e quale questo debba e possa essere. Non è difficile il dire che basta scrivere nel Codice una disposizione per punire coloro che contraggono questi matrimoni e il ministro del culto che li celebra senza assicurarsi che sia stato celebrato il matrimonio civile; ma contro chi si dee stabilire questa disposizione? Contro il solo ministro del culto che celebra questi matrimoni? Ma punirete anche un matrimonio *in extremis*? Togliereste voi al credente moribondo la libertà della coscienza, della fede? Gli toglierete voi il diritto di riconciliarsi con Dio, mercè l'opera del ministro della sua credenza, solo perchè manca il sindaco, o non ha potuto essere avvisato in tempo? E che si farà dei matrimoni clandestini, dei Renzi, e delle Lucie che si presentino innanzi ad un povero Don Abbondio, dicendo « siamo marito e moglie, » e compiendo così il matrimonio religioso? Stabilirete forse una pena anche per gli sposi e per i loro padri che consentissero a questi matrimoni? Ma allora dovette andare più innanzi e stabilirla altresì pel concubinato, anzi per tutte le relazioni tra uomo e donna, che creano o possono creare una famiglia naturale!

E, se anche si volesse procedere in tal modo, quale sarà la pena equivalente a quella che già discende da sè dalla violazione della legge?

Quando si dice ai padri « questi matrimoni religiosi dei vostri figli non creano una famiglia, ma degli spuri, o tutto al più dei figli naturali (quando siano riconosciuti), » non basta? Quando si dice ad una giovinetta « colui a cui voi concedete la vostra virtù ed il vostro avvenire può lasciarvi domani per fare un matrimonio novello, » non basta? Non è pena maggiore di poco carcere o poca multa? E quando si dice a questi sposi « la famiglia che voi create, non avrà avvenire; e se non provvedete con altri mezzi, il vostro patrimonio sarà ereditato dai congiunti collaterali, e la vostra famiglia resterà povera, » non si dà una pena molto maggiore di quella che si può scrivere nel Codice penale?

Del resto, signori, tutte queste cose io le ho dette solamente per accennare che la questione non è di quelle così semplici, che possano essere regolate con una parola od una frase; ma è una questione di grandissima importanza, la quale non può essere risolta che dopo accurato esame dei fatti, diligenti investigazioni statistiche, e lunghi studi legislativi. Il Governo, come ho già dichiarato, ha cominciato la prima parte, la ricerca dei fatti. Attendiamo i risultati di questa per provvedere come si riconoscerà meglio opportuno. Per ora la sola cosa che si possa fare è di

istruire le popolazioni, e far loro comprendere la vanità di questi matrimoni, e i pericoli a cui si espongono col pretermettere le disposizioni della legge civile. E ad onore del vero debbo dichiarare che parecchi vescovi, malgrado la loro ripugnanza pel matrimonio civile, tuttavia nei loro mandamenti e pastorali non hanno mancato di richiamare l'attenzione dei loro diocesani sopra queste conseguenze, e mostrare, se non altro, i danni che nascono dal contrario sistema.

Quanto al secondo fatto indicato dall'onorevole Pissavini, all'incidente cioè ed alla causa agitatasi a Firenze fra il principe di Monaco e la moglie, poche cose ho a dire, perciocchè dai rapporti che mi sono pervenuti e dalle notizie che ho raccolte mi risulta che in tutto ciò che è stato detto e scritto vi fu per lo meno una grande esagerazione, seppure non manca affatto di fondamento.

I fatti, per quello che apparisce dai rapporti, si riducono ai seguenti.

Il signor commendatore Naldini, in nome e come mandatario del principe di Monaco, si presentò al presidente del tribunale civile di Firenze, perchè in linea di espediente volontario, ed a termini dell'articolo 221 (se non erro nella citazione) del Codice civile, ordinasse che il figlio avuto dal suo matrimonio colla principessa, dell'età di appena due anni e vivente colla madre, fosse consegnato al Naldini per essere restituito al padre. Il presidente si credette competente; ed a' termini del citato articolo pronunziò l'ordinanza di consegna del figliuolo, con esecuzione provvisoria senza cauzione.

Si procedette all'esecuzione. Non so di resistenza incontrata, di opposizione ricevuta per parte di uno o due cosacchi trovati alla porta, o nella casa della principessa: potevano essere due domestici come in qualsiasi casa; ma o uno o due, o più che fossero, ognuno comprende che non era nè la presenza nè l'opera loro che potesse opporsi all'esecuzione di una legge od atto dell'autorità giudiziaria.

Quello che so e che apparisce dai rapporti, è che la principessa, non dico per impedire l'esecuzione di quella ordinanza, ma per opporvisi, prese le vie legali che offre la legge, val quanto dire si rivolse al presidente della Corte d'appello; e questi in grado di appello, a' termini dell'articolo 223, poteva infatti revocare e l'ordinanza e la provvisoria esecuzione apposta alla medesima.

Rilevo infatti dal rapporto del procuratore generale che ho qui sott'occhio, che il presidente rilasciò subito ordinanza perchè fossero citate le parti, e che gli avvocati e i procuratori rispettivi, dopo ampia discussione alla presenza del presidente vennero a un certo accordo e mostrarono di voler convenire in una conciliazione; e fu sopra tali promesse reciproche di accordi e di conciliazione che il presidente sospese per quel momento di profferire la sua ordinanza.

Ma il giorno dopo, vedendo tornare vane le promesse di conciliazione, profferì la sua ordinanza con la quale revocò quella del presidente del tribunale civile, non ritenendo la competenza nè l'applicabilità dell'articolo 221, per molte ragioni che si possono leggere nella lunga ordinanza di quell'onorevole presidente.

Io non debbo farmi giudice della legalità e del merito delle due ordinanze; nè voi, rispettosi come siete della indipendenza della magistratura, vorrete che io o la Camera ci arroghiamo di giudicare il pronunziato medesimo, e tanto meno trattandosi di volontaria giurisdizione che la legge commette esclusivamente alla coscienza del magistrato. Io non so pertanto quale appunto si possa fare a magistrati che in tutto questo hanno proceduto francamente nei termini e nei limiti della legge, l'uno come magistrato indipendente che, secondo il suo convincimento, proferì l'ordinanza, l'altro come giudice che, in grado di appello e secondo sua coscienza, *melius re perpensa*, ritenne inammissibile l'ordinanza e pose termine alla lite.

Dopo ciò, credo inutile aggiungere altre parole agli appunti fattimi dall'onorevole Pissavini.

PISSAVINI. Non sono appunti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Interrogazioni, come ella vuole.

A compiere questa parte della mia risposta debbo dire qualche parola all'onorevole Corapi.

L'onorevole Corapi si scandalizza leggendo nel bilancio dell'entrata l'economia di 439,000 lire per vacanze temporanee; egli crede che quest'economia si faccia a scapito del servizio e che i posti si lascino vacanti a bella posta per ottenerla. Per verità, tra tante spese che aggravano il bilancio del regno d'Italia, il mio onorevole amico, il ministro per le finanze, non mi farebbe nè merito nè demerito per 439,000 lire di più o di meno; ma io farei a me stesso un grandissimo rimprovero, se veramente l'economia fosse a scapito del servizio. Queste economie per vacanze temporanee nascono da condizioni indipendenti dalla volontà del ministro; non si può provvedere ai posti vacanti immediatamente dopo la vacanza; passa necessariamente un certo tempo; debbonsi fare le proposte a termini della legge; avute le proposte si raccolgono le informazioni e si procede alla nomina. Vi è poi una legge per la quale nei primi sei mesi si danno due terzi o la metà del soldo, secondo i casi, e non il soldo intero. Poi vi è un altro decreto del 1863, in forza del quale il nuovo soldo comincia a decorrere dal principio del mese susseguente. Ora da tutti questi piccoli risparmi fatti in virtù di legge, nasce appunto quella economia che è stata notata nel bilancio, e che è tanto più evidente, quando si consideri che la magistratura abbraccia un grandissimo numero di persone quante ne occorrono per 20 Corti d'appello, con 4 sezioni staccate, e per 152 tribunali e 1900 e più preture.

Se non che l'onorevole Corapi, passando da un concetto generale ad uno speciale, mi faceva un appunto più singolare. Egli indicava che la Corte di Catanzaro è da assai tempo mancante del procuratore generale, e non ha che tre sostituti procuratori generali invece di cinque che devono essere.

Sarebbe grave l'accusa se sussistesse in fatto; ma in fatto non sta, e delle cose accennate non ne sussiste che una sola, la mancanza del procuratore generale. Effettivamente manca da qualche tempo; ma ragioni di servizio hanno impedito dapprima questa nomina; poi i magistrati designati a quel posto così importante, disgraziatamente hanno ruscato di andare a Catanzaro, epperò debbo rinnovare altre ricerche. Quanto poi agli altri magistrati, l'ufficio è completo; ne ho qui la nota, e, se fosse presente l'onorevole Corapi, declinerei tutti i nomi dei diciannove consiglieri che sono tutti nominati. Due soli sono in aspettativa per ragioni di salute, ma quando un magistrato è infermo, e per questa sola causa domanda l'aspettativa, è la legge stessa che obbliga il ministro a concedergliela. In quanto finalmente ai sostituti procuratori generali, ve ne debbono essere cinque, e cinque appunto ve ne sono. Mi pare pertanto che anche per questa parte le accuse non stiano nè punto nè poco.

Disbrigatomi così delle osservazioni concernenti l'amministrazione della giustizia, io devo imprendere a trattare un altro argomento più grave e più serio, quello relativo al culto.

Due appunti, o per dir meglio due richiami, interrogazioni od interpellanze che vogliansi dire, sono state fatte a questo proposito. L'una è relativa alla nomina dei nuovi vescovi ed all'uso che ha fatto il Governo della legge sul *placet* e l'*exequatur*; l'altra concerne la presentazione della legge sulle corporazioni religiose.

(L'oratore si mostra stanco.)

Voci. Si riposi.

(Segue una breve pausa.)

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli deputati a riprendere il loro posto. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di riprendere il suo discorso.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Dicevo poc'anzi, signori, che le interrogazioni rivoltemi sopra la parte che riguarda la questione dei culti, sono state due: la nomina dei nuovi vescovi, e la condotta seguita dal Governo nell'applicazione della legge sul *placet* e sull'*exequatur*; poi la presentazione della legge sulle corporazioni religiose e gli enti ecclesiastici a Roma.

Propugnatore di tutte e due queste proposizioni è stato principalmente l'onorevole Ferrari, seguito, quanto alla seconda, dall'onorevole Rattazzi, e poi dagli onorevoli Miceli e Billia.

Io non potrei seguire passo a passo il brillante discorso dell'onorevole Ferrari, perciocchè, avendo egli splendidamente, a suo modo, parlato di cose diversis-

sime ed immensamente staccate fra di loro, io non potrei raccogliere e ridurre a sintesi quei suoi vivaci periodi per cavare un concetto da sottomettere ad esame minuto. (*Si ride*) Dovrei pertanto riassumere ogni sua parola, ogni sua frase e farne oggetto di discussione; ma ciò mi obbligherebbe ad una lunga analisi che stancherebbe certamente la Camera, seppure, nelle condizioni di salute in cui mi trovo, io potessi riuscire a farla.

Non potei comprendere però, perchè l'onorevole Ferrari abbia cominciato il suo discorso col dichiarare che era stato lieto nel sentire dall'onorevole ministro degli affari esteri che noi siamo pienamente liberi di regolare le cose nostre a nostro modo, senza influenze, nè molto meno pressioni straniere: e nondimeno si sia poi rabbuiato solo perchè è stata ritardata di qualche mese la presentazione della legge sulle corporazioni religiose.

Ma in verità, se l'onorevole Ferrari, da eminente logico e filosofo quale è, avesse spinto un poco più innanzi il suo raziocinio, avrebbe veduto facilmente che, se non vi è influenza o intervento o ingerenza straniera qualsiasi, ciò significa che noi le cose nostre le regoliamo in casa nostra con piena indipendenza e libertà, nel miglior modo che crediamo noi; e che per conseguenza egli può essere certissimo che anche la questione delle corporazioni religiose, come le altre tutte che abbiamo affrontate e che dovremo affrontare, sarà discussa, trattata e risolta a tempo ed a modo, secondo che dal Parlamento e dal Governo sarà creduto opportuno.

Per la medesima ragione io non ho saputo quale conseguenza avesse voluto l'onorevole Ferrari trarre da quell'elenco od enumerazione che ha fatto delle 360, 380 o 400 chiese che esistono a Roma. Quella enumerazione però mi ha ricordato anni più lieti della mia vita, quando, giovinetto, leggeva la *Mente di Vico*, scritta dall'onorevole Ferrari, e vi trovava per l'appunto un lungo capitolo in cui enumerava le chiese, cappelle e confraternite che esistevano in Napoli: è proprio uno studio ed una tendenza singolare dell'onorevole Ferrari questa ricerca del numero delle chiese, degli oratorii e delle cappelle di una città!

Ma ammesso il fatto io non so quale conseguenza egli voglia dedurne, perciocchè l'onorevole Ferrari, dotto filosofo, non si potrà al certo maravigliare che a Roma, sede del cattolicesimo da almeno sedici secoli, esistano 360 o 400 chiese; ed uomo politico, non vorrà certamente credere che noi, venuti a Roma col principio della libertà di coscienza, della libertà in tutto e per tutti e col proposito di rendere la città eterna sede ugualmente degna per la convivenza del capo della Chiesa cattolica e del capo dello Stato, del pontificato e del Governo costituzionale d'Italia, dovessimo poi per prima cura venire chiudendo o distruggendo chiese. (Bravo! Bene! a destra)

Perciò, lasciando da parte queste ed altre simili osservazioni, io mi fermo ai punti principali che ho poc' anzi indicati; e cominciando dal primo, che riguarda la nomina dei vescovi, posso dare semplicissima risposta.

Il Governo ha fatto nè più nè meno di quello che doveva fare in conseguenza della legge del 13 maggio 1871; si è attenuto rigorosamente alle disposizioni di essa; nè poteva fare altrimenti.

Quella è infatti l'ultima legge che regola il nostro diritto ecclesiastico interno, o come ora dicesi le relazioni della Chiesa e dello Stato; ed era dovere del Governo di eseguirla e farla eseguire. Ma ad un tempo ha desiderato e cercato che quella legge fosse intesa, applicata ed eseguita senza inutili rigori, senza ingiustificabili severità, e con quello spirito di larghezza e di libertà che l'aveva informata, e secondo il quale il Governo aveva fin da principio dichiarato di volerla mandare ad effetto. Nè egli è uscito dai termini che essa ha tracciati. E se in certe parti si sono incontrati ostacoli e difficoltà, sono però ostacoli e difficoltà che non sono certamente provenuti da opera del Governo, il quale ha fatto anzi il possibile per scongiurarli.

Ed in effetto, signori, voi sapete che negli articoli 15 e 16 di quella legge è scritto: rinunziare il Governo al diritto di *legazia apostolica* in Sicilia, ed in tutto il regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori; i vescovi non essere richiesti di prestare giuramento al Re; i benefizi maggiori e minori non poter essere conferiti se non a cittadini del regno, eccetto che nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. Indi nell'articolo 16 è detto: « Sono aboliti l'*exequatur* e *placet regio* ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche. Però, si aggiunge, fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet regio* gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie. »

Dunque questo articolo proclama e pone in atto la separazione dello spirituale dal temporale; per la parte spirituale si dà facoltà alla Santa Sede di nominare quei vescovi che vuole, indipendentemente da nomina o proposta regia; ma per la ricognizione civile di quella nomina e per la provvista del benefizio, come per la destinazione dei beni, gli atti ecclesiastici restano soggetti, come pel passato, al *placet* ed all'*exequatur*. Nè questo è dritto nuovo, insolito o speciale all'Italia: antichissimo presso di noi, voi lo trovate uniforme o simile nelle leggi di quasi tutta Europa.

Le cose pertanto per rispetto al *placet* e all'*exequatur* sono procedute con la massima legalità fino a quest'ultimo tempo, in cui ebbero luogo le nomine dei

vescovi; periccolò per tutte le altre provviste benefiziarie e le altre disposizioni sui beni, non mai le autorità ecclesiastiche si sono ruscate di domandare il *placet* e l'*exequatur*; nè mai il Governo si è ruscato di concederlo, se poteva essere concesso.

Diffatti nel solo anno 1871 vi sono state 272 domande di concessione di *exequatur*; nel presente anno già fino ad ora 76, e non ne sono state respinte che 8 pel 1871 e 3 pel 1872; e quanto ai *placet* ne sono stati concessi 1163 nel 1871 e 355 nel 1872. Per la provincia di Roma sono stati domandati e concessi, negli anni 1871 e 1872, 16 decreti di *exequatur* e 26 di *placet*.

Le difficoltà non sono sorte che riguardo ai vescovi nuovamente eletti. Molti tra essi, appena nominati, hanno partecipato la loro nomina al Governo con una lettera particolare, scritta pressochè in forma identica, con la quale ciascuno ha annunziato che, essendo piaciuto alla Santità del Sommo Pontefice di provvedere ai bisogni delle chiese d'Italia, lo aveva nominato vescovo della tale o tal altra chiesa, e che quindi confidava che il Governo avrebbe dato gli opportuni provvedimenti a rimuovere qualunque ostacolo che avesse potuto impedirgli il pieno esercizio del suo pastorale ministero.

Il ministro ha risposto a ciascuno accusando ricevimento della partecipazione, ed aggiungendo essergli grato di assicurarlo che nessun ostacolo sarebbe stato frapposto all'esercizio del suo alto ministero; e che il Governo avrebbe vegliato perchè le leggi le quali ne guarentiscono la libertà, fossero scrupolosamente eseguite; e conchiudeva: « La signoria vostra può essere certa che, appena mi sarà data comunicazione dell'atto della nomina, che mi notifica, curerò che ai termini di legge ne sia ordinata l'esecuzione e che sia fatta la consegna delle temporalità della sede alla quale è stata elevata. » (*Bene!*)

Dopo queste dichiarazioni, da due fra i molti nominati sono pervenuti gli atti della loro nomina; e il Governo concesse loro l'*exequatur* e fece la consegna delle temporalità. Per gli altri siamo ancora in aspettazione.

Quando essi pure facciano questa comunicazione, il Governo non indugerà ad eseguire ciò che la legge prescrive. In opposto, esso non può fare altre concessioni, a meno che la Camera non creda che bastasse e quella sola lettera di partecipazione di cui ho or ora riferito il tenore, per concedere l'*exequatur*. Se questo fosse nell'animo della Camera, il Governo si uniformerebbe al suo voto dando questa larga interpretazione alla legge (*Risa e mormorio a sinistra — Voci: No! no!*); ma, se questo non è, nè può essere il concesso della Camera, il Governo, attenendosi al testo della legge, si crede in dovere di eseguirla come sta scritta, e come appunto l'ha finora eseguita.

L'onorevole Ferrari voleva nella scorsa seduta invitarmi con un ordine del giorno a comunicare la lista

dei vescovi nominati; ma non potrei comunicare tutto al più che l'indice dei nomi di coloro tra i vescovi nominati che hanno scritto le lettere di cui ho parlato, perchè all'infuori dei due, dei quali è stato comunicato l'atto di nomina, non ho altre comunicazioni ufficiali e pienamente legali...

FERRARI. Vi sono le sedi vacanti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Tuttavia, volendo raccogliere le notizie dai diversi giornali che si sono occupati delle nomine successivamente fatte nei cinque concistori tenuti dal 27 ottobre al 6 di maggio, troviamo che vi sono state 105 nomine di prelati fra arcivescovi e vescovi. Di questi, 91 hanno partecipato al Governo la loro nomina con quella lettera particolare che ho letta poc'anzi; per parte di due di essi si è per dappiù comunicato l'atto di nomina, ed ottenuto l'*exequatur*; dagli altri quattordici non si è avuta alcuna partecipazione.

Per questa parte adunque il Governo, lo ripeto, è rimasto, come doveva, nei limiti della legge del 13 maggio 1871.

Forse sarebbe stato desiderabile che, quando si discuteva la legge medesima, si fosse adottato il progetto che proponeva il Ministero di togliere una volta per sempre queste difficoltà e separare assolutamente la Chiesa dallo Stato (*Susurro a sinistra*). Ma quel concetto non fu adottato; l'*exequatur* e il *placet* furono mantenuti, quantunque provvisoriamente; e per conseguenza non potrà farsi a meno dell'intervento della potestà legale, se non dopo che sarà provveduto colla legge riservata dall'articolo 18 della legge, all'ordinamento della proprietà ecclesiastica.

Io credo che sia questa una legge da studiarsi e farsi il più presto possibile, perchè, quanto più saranno tolte le cagioni d'urto e di discordie, altrettanto si sarà guadagnato in questa grande questione; quanto più si lascerà di libertà, tanto più facilmente e meglio si giungerà alla risoluzione di questo grande problema. La libertà è la idea più larga e più vasta all'ombra della quale le discordanze maggiori si possono conciliare. Posso perciò dire che il Governo, convinto che sarà opera utile il sollecitare la legge promessa dall'articolo 18 della legge sulle guarentigie, se ne sta seriamente occupando.

Rimane l'ultima questione, quella sulla legge delle corporazioni religiose. (*Segni di attenzione*)

L'onorevole Cencelli diceva maravigliarsi come, essendo venuti in Roma ed avendo il Governo pubblicato tutte le leggi dello Stato, si fosse poi arrestato avanti alla pubblicazione delle leggi del 1866 e 1867 intorno alle corporazioni ed agli enti ecclesiastici. E forse è vero che in quei momenti la pubblicazione si sarebbe potuto fare. Dico forse, perchè dipendeva dal principio col quale si veniva a Roma. Quelli che ci venivano in nome di un principio puramente rivoluzionario, per distruggere e mutare tutte le cose esistenti,

potevano portare colle altre leggi anche queste del 1866 e 1867; ma il Governo non lo avrebbe potuto fare, perchè veniva a Roma proclamando che l'unione di Roma all'Italia non era una ripresa del fisco sopra i beni ecclesiastici; epperò non poteva applicare nudamente le leggi del 1866 e 1867, che possono convenire dovunque, meno che in Roma. (*Mormorio a sinistra*) Certo si è intanto che quelle leggi non furono pubblicate nel tempo dei pieni poteri, per effetto di quei principii generali che il Governo aveva proclamato nel venire a Roma.

Ora bisogna farlo: bisogna risolvere quella grave questione. Nessuno è discorde da questo sentimento; ma quando?

Rispetto a questo, io non posso che ripetere le parole dell'onorevole presidente del Consiglio. Io non dirò come la legge debba essere fatta; non è questo il momento di discutere siffatta questione; ogni dichiarazione sarebbe prematura. Bensì io non posso che ricordare le parole dell'onorevole presidente del Consiglio, intorno al tempo della sua presentazione. E questa dichiarazione è che il Governo ha preso solennemente in faccia al Parlamento ed al paese l'impegno di presentare questa legge, e non mancherà alla sua fede ed alla sua parola.

L'onorevole presidente del Consiglio vi ha indicate le ragioni per le quali non si è potuta presentare finora: e si risolvono in ragioni di studi e di opportunità.

Era mestieri raccogliere notizie di fatti sopra il numero e le condizioni di quegli istituti; studiare sopra questi dati la migliore soluzione del complicato problema, e presentarlo al Parlamento quando, non occupato in altri lavori, si fosse stati certi che avrebbe potuto farne subitamente oggetto de' suoi studi e delle sue deliberazioni. Leggi di questa fatta non sono di quelle che si possano lasciare lungamente in preda alle appassionate discussioni: proposte una volta le questioni, vogliono essere prontamente decise. Ora l'onorevole presidente del Consiglio vi ha detto che nè egli nè altri sono per mancare alla loro parola; che la legge sarebbe stata presentata se si avesse avuto la certezza che il Parlamento potesse dedicarvi i suoi studi e le sue deliberazioni (*Mormorio e interruzioni a sinistra*), non preoccupato da altri più serii o almeno più urgenti lavori, quali furono quest'anno le leggi sopra la finanza. (*Rumori a sinistra*)

Vi ha detto inoltre che in questi ultimi giorni della Sessione sarebbe poco conveniente il presentarla, perchè non potrebb'essere certamente discussa; ma che sarà presentata nel corso di questa Sessione, se si prolunga, o nel principio dell'altra, se questa sarà subito chiusa. (*Interruzioni a sinistra*)

MICELI. È una commedia questa, signor ministro! (*Mormorio a destra*)

PRESIDENTE. Non dica parole offensive.



**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Non è commedia, onorevole Miceli; io non ho rappresentato mai commedie, e sono cose troppo serie queste per dirle commedie. La parola del Governo avrà il suo effetto; il suo passato può far fede dell'avvenire.

Se altri schiarimenti desidera la Camera, il presidente del Consiglio potrà riconfermare sempre più il concetto del Governo da lui svolto ieri l'altro.

Dirò un'ultima parola e torrò alla Camera la noia che potrà averle procurato il mio lungo discorso.

*Voci.* No! no! Tutt'altro!

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'onorevole Ferrari diceva ieri che noi siamo a Roma, ma come se fossimo in casa non nostra, come un Governo transitorio, in luogo transitorio; e che, se non si provvede a tempo colla legge di che parliamo, egli teme che l'edifizio possa crollarci addosso.

Ma si è tanto parlato della grande fortuna, o, come dicesi, stella d'Italia (Oh! oh! *a sinistra*), che mi parrebbe veramente strano volerla ridurre a così piccole proporzioni, da far dipendere la sorte d'Italia dal presentare un mese più presto o più tardi una proposta di legge sugli ordini religiosi.

Io ho maggior fede che non ne abbia l'onorevole Ferrari. Ho fede nella provvidenza (*Movimenti d'ironia a sinistra — Reclami a destra*), e l'onorevole Ferrari dovrebbe averci fede al pari di me, poichè ha studiato nella storia i destini e i progressi dei popoli. Ho fede nel progresso del diritto, nel progresso della libertà: confido nella provvidenza, la quale guida i destini de' popoli e il risorgimento delle nazioni, per le trasformazioni ed i progressi dell'umanità. (*Mormorio a sinistra*)

Io ho fede... (*Mormorio*) Ebbene, se voi non l'avete, lasciatela a me... ho fede nei nostri destini; ho fede nel diritto e nella libertà. Venuti a Roma in nome del diritto nazionale e della libertà per tutti, e specialmente per le coscienze, noi vi rimarremo. E sinchè saremo fedeli al nostro programma, noi non vi saremo in modo provvisorio, ma stabilmente ed in casa nostra; perchè Roma è parte d'Italia, e la sua capitale naturale. Che se invece un giorno lasciassimo quei principii che ci hanno guidati, allora sì (*Mormorio a sinistra — Bene! a destra*) potremo temere; ma il senno d'Italia, io lo spero e lo credo fermamente, ci farà superare queste prove e rifermerà l'opera del nostro risorgimento. (*Vivissimi segni di approvazione a destra*)

**PRESIDENTE.** Si passa ora alla discussione delle risoluzioni proposte. Prima è quella dell'onorevole Corte che rileggo:

« La Camera invita il Ministero a presentare, non più tardi del corrente anno, il progetto di legge per regolare le condizioni degli enti religiosi, promesso dal discorso della Corona. »

Essendo stata già appoggiata, do la parola all'onorevole Corte perchè la svolga.

**CORTE.** Io non seguirò l'onorevole ministro di grazia e giustizia in quelle sfere trascendentali in cui ci ha trasportati sul fine del suo discorso; io mi occuperò semplicemente di leggi fatte per gli uomini, e lascerò in disparte la Provvidenza. (Bravo! *a sinistra*)

Io ricorderò alla Camera una data, una data molto solenne per la storia del nostro paese: voglio dire il giorno 27 novembre 1871, in cui S. M. Vittorio Emanuele II, per la prima volta nella città di Roma, rivolse la parola al Parlamento italiano. Io rammento il sentimento di profonda compiacenza con cui tutta la Camera accolse le parole colle quali il capo dello Stato, accennando alla necessità di separare le cose che sono dello Stato da quelle che sono della Chiesa, diceva che sarebbero state presentate le leggi per regolare le rappresentanze giuridiche e le forme di possesso delle istituzioni religiose. Ed è su questo terreno che io chiamo l'attenzione della Camera e l'attenzione del Ministero, che, a mio credere, non può non accettare l'ordine del giorno che io ho avuto l'onore di proporre.

I discorsi della Corona sono il programma, sono, direi, l'ordine del giorno del Ministero, che deve prevalere durante la Sessione e formare il soggetto dei lavori parlamentari. E così il discorso della Corona è sempre fatto per la Sessione che con esso viene aperta, e non mai per la Sessione susseguente. Ogni Sessione parlamentare essendo preceduta da un discorso della Corona, ne consegue che il Gabinetto ha il dovere, durante la Sessione stessa, di presentare tutte quelle leggi che nel discorso della Corona sono state indicate; ed io, costituzionalmente parlando, sostengo che il Ministero non può venire meno a questo impegno, senza lasciar supporre a tutti coloro che si intendono di cose statutarie che, dopo il discorso della Corona, è sopravvenuto uno screzio tra la Corona ed i suoi consiglieri responsabili.

So benissimo che l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, e dopo di lui anche il ministro guardasigilli, hanno in tutti i modi fatto sentire che dal loro punto di vista non era opportuna in questo momento la presentazione di questi progetti di legge, ed io lo capisco dal loro punto di vista, dal punto di vista cioè della loro esistenza come ministri. Essi hanno ragione; quindici giorni fa essi hanno sacrificato un loro collega ad un'opportunità. La presentazione di questi progetti di legge in questo momento neutralizzerebbe quel tal guadagno di voti parlamentari al quale essi hanno creduto di sacrificare, e non so se possa dirsi troppo decorosamente, il loro collega.

Io vorrei che l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri badasse bene ad una cosa, che col non presentare in questa Sessione quei progetti di legge, che nel discorso reale furono annunziati, scopre assolutamente la Corona per coprire il Ministero. (*Bisbiglio a destra*)

Riassumendo le mie brevi parole, dirò: tutti coloro i quali sanno che cosa è il sistema costituzionale non ignorano che il discorso della Corona lega il Gabinetto per tutta la Sessione e che, quando il Gabinetto non si uniforma a quello che nel discorso della Corona è stato promesso, o scopre la Corona, o rivela che tra la Corona e il Gabinetto sussiste uno screzio.

Non aggiungo altro.

**PRESIDENTE.** Viene ora l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Cairoli. Lo rileggo: « La Camera, invocando che sia completamente attuato il programma della separazione della Chiesa dallo Stato, e della libertà di coscienza, senza eccezione, invita il Ministero ad estendere alla provincia di Roma ed al suo territorio le leggi 7 luglio 1866 e 16 agosto 1867. »

Chiedo se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Cairoli ha facoltà di parlare.

**CAIROLI.** Dopo un lungo silenzio, avrei forse diritto ad un libero sfogo, e voi me lo consentireste, ma non voglio con un lungo discorso abusare dell'indulgenza della Camera quando essa è stanca, ed è comune desiderio di venire alla definitiva conclusione del voto. Io anzi non avrei presa la parola; non mi sono iscritto, ho presentato soltanto da pochi momenti con alcuni amici quest'ordine del giorno, per precisare una convinzione forse divisa da molti, che cioè è deplorabile che il programma per tanti anni annunciato della completa separazione della Chiesa dallo Stato e della libertà di coscienza non sia ancora attuato, e che è ancora più deplorabile che Roma abbia invano invocata l'immediata applicazione di quella legge, che oggi non solo si vuol rinviare a tempo indeterminato, ma con eccezioni pericolose ed ingiuste.

Io non mi sorprendo però; prosegue il cammino la conciliazione inaugurata colle garanzie, contro le quali pronunciai la mia ultima parola, profetizzando con molti che non avrebbe dato nemmeno il corrispettivo di una momentanea sospensione di ostilità. (*Segni di assenso a sinistra*)

Il papato infatti le riconosce negli utili, protestando e lagrimando sempre, in attitudine di nemico e di martire. Vedete con quanta poesia d'immagini e di confronti i giornali della cattolicità annunciano i suoi dolori, il riapparire d'uomini e di tempi feroci, il risorgere di Roma pagana. Vedete come l'accusa insiste, benchè sia data al mondo una smentita dall'onnipotenza spirituale del Pontefice, dalla deferenza eccessiva del Governo, dal nobile contegno del popolo romano. Lodevole anche in ciò, perchè il rispetto delle opinioni clericali, anche nella loro più aggressiva manifestazione, è la più bella applicazione della libertà di coscienza. Ed a me piace che la insegni il popolo a coloro che hanno imposto, e forse imporrebbero ancora, se potessero, la fede colla violenza. A me piace che non si faccia rappresaglia d'ingiustizie, e che gli op-

pressori di ieri, che oggi si chiamano martiri, abbiano la piena libertà delle convinzioni, ed anche delle ingiurie. (*Bene!*)

Ma, o signori, questa tolleranza d'opinioni deve essere sancita nella legge senza distinzione di privilegi; sia libera la manifestazione di tutte le credenze religiose, ma anche delle contrarie dottrine. Libera fede, ma libera confutazione, e davanti allo Stato tutti cittadini, non credenti.

È forse così presso di noi?

Abbiamo veduto processi recenti in materia di stampa religiosa, processi contro giornali che hanno offeso il Pontefice nella sua potestà spirituale; abbiamo veduto incarcerato un testimonia perchè, credendosi libero cittadino, e non forzato cattolico, si era rifiutato alla formola mistica del giuramento sul testo sacro, ed il ministro rinviare la proposta fatta dall'amico mio deputato Macchi perchè fosse tolta dal Codice questa scandalosa offesa a quanto ha di più sacro la coscienza.

Noi abbiamo veduto un alto consesso giudiziario, una Corte di cassazione condannare un infelice perchè, deposto l'abito del prete, aveva recuperato i suoi diritti d'uomo, prendendo moglie. Quella sentenza che sembrava emanata dalla Sacra Consulta non ebbe benevoli commenti neppure dai giornali governativi. Non abbiamo dunque la libertà di coscienza se anche i magistrati possono fare il teologo appoggiati alla legge; non vi è libertà di coscienza quando non vi è parità di diritto nella parola; non vi è uguaglianza di culti quando uno prevale su tutti; non vi è separazione della Chiesa dallo Stato, quando lo Stato mantiene il protezionismo governativo sui suoi privilegi. Anzi, nuovi e pericolosi privilegi furono consentiti, e non credo col plauso degli altri Governi, perchè non può piacere ad essi un esempio che eccita contro di loro le maggiori pretese della Curia romana, e del clero dipendente da essa.

Io non posso credere che essi approvino ciò, quando fanno a rovescio. La Baviera, aggiunge il freno di leggi repressive contro le aggressioni del clero; la Prussia provvede nello stesso modo; così tutta la Germania; il presidente del Ministero austro-ungarico ad una deputazione di cattolici, che lo invitava ad intervenire almeno diplomaticamente contro le persecuzioni del Governo italiano, risponde che egli non consentirebbe i favori che il Governo italiano ha largheggiato ai vescovi. Ma nella stessa Francia, dov'è un Governo ultracattolico ed una setta ultra fanatica spinge agli odii contro di noi, la potestà spirituale del Pontefice non è rispettata, nè formidabile come in Italia.

Ivi i concordati riconoscono quelle così dette spogliazioni che qui sono scomunicate, ivi il giuramento dei vescovi si esprime nella formola la più servile fino alla promessa di denunciare i nomi di coloro che fuori

della diocesi tramassero contro il Governo. Eppure si grida contro l'Italia che perseguita la Chiesa, là dove i suoi magnati sono soggetti alla più degradante umiliazione.

Io comprendo come il pontefice agli istigatori pertinaci della sua fuga, risponda di indicargli un luogo dove l'indipendenza sua sia più assicurata che in Italia. E veramente qui non ha solo la piena libertà di azione, ma, volendo, anche di cospirazione; qui si è fatto sorgere per lui il diritto medioevale dell'invulnerabilità di asilo, mentre in quell'unico paese che forse glielo offre dovrebbe stare sotto la vigilanza sancita dalle leggi.

Ma prevale ad ogni altra considerazione quella della dominazione terrena, del potere temporale perduto; è questa la causa permanente di una guerra implacabile che non si arresta, e non si arresterà mai davanti alle vostre genuflessioni. Non avete contro un uomo ma una istituzione, che spegnerebbe la vita di un popolo per prostrarre la propria agonia.

Per conciliarvi col papato dovete arrendervi; l'ultima sua parola vi è data da un suo luminare, dal libro ispirato dal Vaticano di Padre Matteo Liberatore sulla Chiesa e sullo Stato; esso dice chiaramente che lo Stato deve essere subordinato alla Chiesa; e che ogni altra dottrina è assurda, empia, atea.

Questo inesorabile programma dei nostri avversari ha almeno il merito della schiettezza, non così quello dei banditori della conciliazione. Il papato la respinge, la diplomazia non la impone, il paese non la vuole.

Il Papato non perdona, la diplomazia non minaccia.

Neppure in quel paese dove le influenze clericali sono più potenti riesciranno, io spero, a preparare ed a lanciare contro di noi la cieca aberrazione di una guerra fraterna.

Ma l'onore non deve neppure armarsi di ardimento, perchè per la solidarietà dello stesso interesse, altre nazioni sarebbero collegate nella difesa, se mai fosse possibile in tanto splendore di civiltà l'anacronismo di una crociata religiosa. (Bene! Bravo! a sinistra)

Se i nemici sono impotenti, se il loro rifiuto è irrevocabile e le domande del paese insistenti, quali sono le cause recondite della conciliazione?

Qualcuno può credere, non io, perchè rispetto, e non sospetto mai la lealtà e le intenzioni dei miei avversari, ma qualcuno può credere che s'insista nella conciliazione, non per timore di pericoli, ma per accordo d'idee. (*Rumori a destra — Voci a sinistra. È verissimo!*)

Dissipate i dubbi, tranquillate gli animi coll'applicare la soppressione degli enti religiosi. È una questione che non si discute, l'ha risolta la legge. Ma i benefizi suoi estesi all'ultimo comune dello Stato, sono negati alla sua capitale. È questa una condizione di cose eccezionale, che non si è vista mai in nessun paese!

So che dite provenire questo appunto dall'eccezio-

nalità delle condizioni in cui è Roma, centro della cattolicità: ma non vi è ragionamento sottile che potrebbe provarmi che i sodalizi e gl'istituti stranieri debbano essere sottratti alla tutela dello Stato, essere al di sopra della legge, mentre anzi qui vi sono ragioni speciali per la soppressione, dipendendo la prosperità materiale, morale e politica di questo paese dalla disparizione della manomorta. Ed oso dire che sarebbe un beneficio fatto anche al mondo, perchè quella scuola ultramontana così ostile agli interessi degli altri Stati si accentra in Roma, da cui si diffonde con tutta la potenza dell'educazione e della istruzione diretta dai gesuiti. In ogni modo nessuna comunità religiosa straniera o nazionale abbia qui una esistenza giuridica.

Noi abbiamo, pur troppo, nel Vaticano un altro Stato; un terreno neutro dove hanno e potranno avere la piena libertà di azione i capi delle monastiche corporazioni straniere; ma non sia loro consentito una esistenza ufficiale nello Stato, contro la legge.

Ricordo che già da parecchi mesi è stata presentata una petizione del Circolo Romano alla Camera, con parecchie migliaia di firme di cittadini i quali invocavano appunto che fosse estesa a Roma ed al suo territorio la legge 16 luglio 1866 e l'altra del 17 agosto 1867 e si appellavano al plebiscito. È questa una circostanza che dovete considerare. È ben vero che il diritto nazionale è superiore a qualunque plebiscito, eterno, inviolabile; esso fu il vincolo fra le provincie d'Italia quando erano disgiunte dalla forza brutale, esso fu l'ispirazione di Roma nella sublime ed eroica protesta del 1849; esso sta scritto anche sulla tomba dei martiri caduti prima, e più tardi alle sue porte.

Ma il Governo ha creduto saggiamente di provare alla diplomazia il consenso spontaneo dei Romani, invitandoli ad un plebiscito; il quale colla prodigiosa unanimità del voto fu una solenne affermazione del sentimento nazionale; ma certamente essi non potevano presumere che il diritto comune non fosse loro applicato nel maggior beneficio, mentre lo fu immediatamente senza eccezioni negli oneri finanziari, e non potevano presumere che le corporazioni religiose espulse da tutti gli altri Stati, dovessero avere ancora un libero asilo qui dove sono più infeste.

Signori ministri, voi, non avendo applicata allora e rinviando ora quasi a tempo indeterminato questa legge, fate una sosta, anzi indietreggiate; e quali siano i pericoli del retrocedere, ve lo disse un uomo autorevole che siede nelle vostre file, il generale La Marmora, quando alcuni anni sono, con molta energia attestando il suo ribrezzo contro i progressi della rivoluzione, soggiunse però che l'andare indietro anco d'un passo menava all'abisso.

La conciliazione ha una logica fatale che vi spinge in una via nella quale non potrete arrestarvi, e nella quale non vi potrà seguire il popolo che, per l'istinto

della propria conservazione, vede il precipizio. Più che nei decreti della vostra Provvidenza, abbiamo fede nel progresso, nella libertà, e non crederemo mai che in Roma, nella città dell'avvenire, possa rivivere il medio evo. Poniamoci dunque d'accordo nel demolire l'istituzione più pericolosa del passato. (Bene! Bravissimo! a sinistra)

**PRESIDENTE.** Leggo l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Lesen :

« La Camera, confidando che il Ministero entro l'anno presenterà il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose e l'ordinamento dell'asse ecclesiastico nella provincia di Roma, passa all'ordine del giorno. »

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato. (È appoggiato.)

L'onorevole Lesen ha la parola per isvolgere il suo ordine del giorno.

**LESEN.** Ultimo a sviluppare i vari ordini del giorno, che in questa materia furono proposti, veramente io non potrò parlare che brevissimamente, in quanto che tutti gli argomenti i quali possono consigliare la necessità di presentare entro l'anno la legge per la soppressione degli ordini religiosi furono svolti dagli oratori che mi precedettero, e furono svolti in così largo campo, che veramente io mi arrischierei di accettare e far miei tutti gli argomenti stessi che furono portati in appoggio.

Io mi limiterò pertanto a ricordare l'argomento della necessità economica che questi ordini religiosi siano soppressi, imperocchè lo svolgimento economico della provincia romana non potrà mai aver luogo fino a che non si spezzino questi legami della manomorta, che ci soffocano da tanti secoli.

Però io riconosco che la condizione speciale di Roma, la condizione di centro della cattolicità, di sede del papato, importa sì che noi, quando pur fosse un sacrificio, questo sacrificio lo facciamo, e, tenendo conto di questa condizione, introduciamo nella legge, che altra volta fu pubblicata pel resto d'Italia, alcune modificazioni, le quali si acconcino alla condizione speciale di Roma.

Io certamente, come giustamente diceva l'onorevole guardasigilli, non entrerei ad esaminare quali concetti dovranno ispirare questa legge; ardua troppo è la tesi, ed è soltanto dopo maturi studi e dopo una discussione a fondo, che si potranno avere idee rette e sane in questa materia; però non divido neppure i timori esagerati per le conseguenze che da queste modificazioni potrebbero nascere; ed io ho fede nel patriottismo degli uomini che seggono al potere per essere certo che essi ci presenteranno una legge, la quale non avrà altro concetto che l'interesse della patria nostra, l'Italia.

**LANZA, presidente del Consiglio.** Io sorgo per dichiarare qual è l'avviso del Ministero sopra gli ordini del

giorno presentati. Credo che la Camera non richieda da me molte parole per comprendere se il Ministero possa accettarne qualcuno. Le dichiarazioni da me fatte nella tornata di ieri l'altro, e ripetute in quella d'oggi dal mio collega il ministro guardasigilli, pare che debbano mettere fuori di contestazione l'intendimento primitivo del Ministero, e che esso non ha mai abbandonato, di risolvere la questione delle corporazioni religiose nella provincia romana ed in Roma. A tale scopo è diretto uno schema di legge, preparato con lunghi ed accurati studi, che il Governo presenterà il più presto possibile. (*Rumori a sinistra*) Mi perdonino, abbiano un po' di pazienza: io non intendo punto di tenere nel vago le dichiarazioni del Ministero, sì che non si comprenda apertamente e intieramente il suo pensiero in proposito. Già lo sanno, non è nella mia natura, nelle mie consuetudini, il tacere quel che penso, nè intendo lasciare la menoma oscurità, la menoma ambage su questo argomento. Quindi io ripeto la dichiarazione, che il Ministero presenterà questo progetto di legge. (*Mormorio a sinistra*)

Mi lascino esprimere sino all'ultimo il mio concetto, che il Ministero presenterà questo progetto di legge nel secondo periodo della presente Sessione, se questo periodo sarà abbastanza lungo da poterne convenientemente intraprendere la discussione. Se pertanto il secondo periodo di questa Sessione fosse per durare due o tre mesi, il Ministero presenterebbe in esso l'accennato progetto; se invece la Sessione venisse riaperta per chiuderla poco tempo dopo, allora lo presenterebbe alla riapertura della Sessione successiva.

Io domando se il Ministero può esprimersi con maggiore franchezza, e assicurare meglio la Camera intorno ai suoi intendimenti, che non son punto quelli di ritardare indefinitamente la presentazione di questa proposta di legge, bensì di presentarla in guisa che la Camera possa immediatamente occuparsene; imperocchè non sarebbe nè opportuno nè prudente il lasciarla a lungo dinanzi alla Camera, senza che potesse venire con la dovuta sollecitudine esaminata, discussa e votata.

Laonde, per due considerazioni il Ministero non accetta quegli ordini del giorno, i quali prefiggono, si può dire, un giorno fisso alla presentazione di quel progetto di legge.

Prima di tutto, perchè un tal obbligo vincola l'azione della Corona. È quasi certo che, normalmente, sarà riaperto il Parlamento, o come continuazione della presente Sessione, o come Sessione nuova, prima della fine dell'anno. Potrebbero tuttavia succedere avvenimenti che impedissero tale riapertura. Volete lasciare la Corona libera di convocare il Parlamento quando crede, purchè, ben s'intende, nei limiti della Costituzione? La risposta di ciascun di voi non può esser dubbia su questo punto.

In secondo luogo, ve lo dico francamente, perchè

quest'invito a presentare la legge entro un dato termine, è una specie d'ingiunzione al Ministero; significa diffidenza verso di esso; involge il dubbio che egli non voglia attendere la parola data. (*Rumori a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Favoriscano di far silenzio.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Si ha l'aspetto di considerare il Ministero come un cattivo pagatore (*Bisbiglio a sinistra*), contro cui si spicca una cambiale a scadenza fissa, con minaccia di protesto, se al giorno fissato ricusi di pagare.

Ecco in quali condizioni voi mettereste il Ministero. Che l'opposizione intenda infliggergli questo biasimo indiretto; che l'opposizione cerchi in tutte le circostanze di mostrare la sua diffidenza, questo si comprende, è affar suo, non c'è che dire. Ma, se il Ministero vedesse che a questa sfiducia dell'opposizione partecipasse la maggioranza, egli non si sentirebbe più la forza di reggere al potere.

Le dichiarazioni da me fatte dimostrano il fermo intendimento, la buona volontà, la buona fede del Ministero, mentre nessuno può citare atti precedenti, dai quali possa arguirsi che egli voglia fallire alla parola data. Il Ministero non può accettare alcuna proposta che implichi il menomo sospetto intorno alla sua parola, ma non avrebbe alcuna difficoltà di accettare quella con la quale si prendesse atto delle sue dichiarazioni. (*Rumori a sinistra*)

**PRESIDENTE.** È stato appunto presentato un ordine del giorno così concepito:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del Ministero, e passa all'ordine del giorno. »

*Voci a sinistra.* Chi l'ha presentato?

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Carini e Torrigiani.

(*Ilarità e interruzioni rumorose a sinistra.*)

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Non so che cosa vogliano dire questi rumori. Non volete più che alla Camera si trovino deputati i quali abbiano fede nelle dichiarazioni del Ministero? Non crediamo di essere discesi così basso; speriamo anzi che la gran maggioranza avrà fiducia nelle dichiarazioni del Ministero, e ripeto che queste dichiarazioni...

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO...** sono tali da poter soddisfare coloro i quali desiderano che questo progetto sia presentato, e nello stesso tempo non desiderano che il Ministero sia costretto a presentarlo nello scorcio di questa Sessione, quando fosse così breve da non potervi essere discusso e votato.

**PRESIDENTE.** Passeremo dunque alla votazione. Come la Camera ha inteso, gli ordini del giorno sono di diverse categorie. Anzitutto ve ne sono due, quello dell'onorevole Miceli e dell'onorevole Cairoli, i quali hanno per iscopo d'invitare il Governo ad estendere alla provincia di Roma le leggi 6 luglio e 16 agosto 1866.

Poi ve ne sono altri due: uno dell'onorevole Corte e

l'altro dell'onorevole Lesen, coi quali si eccita il Governo a presentare ad epoca fissa un progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose a Roma.

Finalmente c'è quello proposto dagli onorevoli Carini e Torrigiani, col quale si prende semplicemente atto delle dichiarazioni del Ministero.

Però tutti non hanno punto che fare colla questione sollevata dall'onorevole Ferrari il quale chiede al Governo schiarimenti precisi su cose che sono di materia diversa.

Laonde occorrerebbe fare due votazioni: la prima sulla proposta del deputato Ferrari, e l'altra sull'ordine del giorno più largo della seconda categoria.

Anzitutto prego l'onorevole Ferrari a dichiarare se mantiene la sua proposta.

**FERRARI.** Io chiesi col mio ordine del giorno quale fosse il numero delle sedi vacanti, e specialmente quale fosse il numero dei vescovi che avessero ottemperato alla legge delle garanzie. Io feci questa istanza negli ultimi momenti della seduta di sabato, e dichiarai che, qualora l'onorevole ministro avesse risposto, il mio ordine del giorno si sarebbe naturalmente annullato da sé stesso.

L'onorevole ministro ha risposto, anzi ha fatto di più, aggiungendo che avrebbe poi date altre indicazioni che in quel momento non aveva materialmente alla mano.

Ecco adunque una questione dilucidata, e risulta che ci sono 89 sedi vacanti ufficialmente, e che due soli vescovi tra i 91 nuovi nominati hanno consegnato il loro titolo di nomina. Vede l'onorevole ministro quanta sproporzione ci sia nel clero tra quelli che aderiscono e quelli che rifiutano la loro adesione alle nostre leggi. Le due cifre di 89 renitenti e di 2 annuenti parlano da sé stesse, e ogni considerazione che io potessi aggiungere indebolirebbe il loro significato. Siamo assai al disotto del 3 per cento in fatto d'ordine e di legalità e di buona intelligenza.

Perciò mi spiace l'udire dall'onorevole ministro che avrebbe desiderato di fare nuove concessioni e che amerebbe che la legge si accontentasse della partecipazione delle nomine all'autorità civile, invece di obbligare i nominati a comunicarle il loro titolo pontificio.

In mezzo a tanta resistenza il cedere ancora sarebbe veramente un eccesso che si aggravava quando l'onorevole ministro, per ornarlo di colori poetici, mi faceva l'onore di ricordarmi non so quali pagine di un libro vecchio nel quale si parla delle innumerevoli chiese di Napoli e de' loro miracoli periodici ai tempi di Masaniello. Ma siamo noi nei malaugurati tempi del seicento? Lo vedo, l'onorevole ministro desidera che Roma resti una città ieratica, sacerdotale, che conservi le sue chiese, che i suoi monumenti restino sotto la custodia delle corporazioni; in modo che, come al presente, molte biblioteche pubbliche non sieno

nemmeno accessibili. Ciò mi addolora e non lascia sperare un brillante avvenire per il Governo condannato a vivere in un ambiente teocratico. Ritiro, come ho detto, l'ordine del giorno, poichè esso è diventato inutile, ma conchiudo che la fede dell'onorevole ministro, la fede sua nella libertà potrebbe non essere la nostra, e voi stessi onorevoli colleghi, qualunque sia la vostra opinione, qualunque sia la parte della Camera in cui sedete, non potete accettarla.

Io ho fede nella scienza, ho fede nella ragione umana, ho fede, come l'onorevole ministro, nelle leggi progredienti da tre secoli; ho fede nella rivoluzione che trasforma il mondo, e questa fede ci obbliga a credere alla Italia rigenerata; ma disgraziatamente abbiamo in faccia a noi un'altra fede, quella di coloro che credono al passato, che piangono sul presente, quasi fosse la più gran calamità della nostra patria; essi pensano che il regno durerà forse meno del regno d'Italia di Napoleone I, o dell'impero francese di Napoleone III. Ed io credo che i miei onorevoli colleghi non confonderanno queste due fedi assai più opposte che non potevano esserlo in altri tempi i papi e gli antipapi, e per scioglierci da ogni equivoco noi combatteremo acciocchè la secolarizzazione del nostro paese sia spinta quant'oltre si possa al più presto possibile.

**PRESIDENTE.** Dunque ella ritira la sua proposta. Rimane così una sola categoria d'ordini del giorno, quella che ha per iscopo, secondo taluni, di estendere alla provincia di Roma le leggi 16 luglio 1866 e 14 agosto 1867, e secondo taluni altri, di chiedere la presentazione di un progetto di legge a termine fisso per lo stesso scopo.

Avvi finalmente l'ordine del giorno degli onorevoli Carini e Torrigiani, perchè la Camera prenda atto delle dichiarazioni del Governo.

È inutile che io faccia osservare alla Camera che l'ordine del giorno dell'onorevole Carini, come il più largo e il più esteso, ha la precedenza su tutti. Perciò lo rileggo e lo porrò ai voti:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del Ministero, e passa all'ordine del giorno. »

Lo pongo a partito.

(Dopo prova e controprova, l'ordine del giorno è ammesso.)

Così la discussione generale sul bilancio, rimane chiusa.

**DISCUSSIONE DELLA RISOLUZIONE PROPOSTA DAL DEPUTATO SORRENTINO SOPRA ALCUNE DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AL MACINATO.**

**PRESIDENTE.** Ora l'ordine del giorno reca la discussione sulla risoluzione proposta dal deputato Sorrentino.

La leggo. (*Conversazioni generali*)

« La Camera invita il ministro delle finanze a revocare il decreto del 25 giugno 1871, per quanto riguarda l'isolamento dei mulini, e di provvedere come meglio crede perchè nella provincia romana non si paghi una seconda tassa di macinato sulle materie che s'introducono dalle altre provincie, e passa all'ordine del giorno. »

(*Il presidente, vedendo come, dopo il voto pronunciato, le conversazioni continuano, sospende la seduta per un quarto d'ora.*)

Prego i signori deputati a riprendere i loro posti, chè la discussione incomincia.

**ASPRONI.** Nello stato attuale degli animi, dopo una discussione così importante, si potrebbe rinviare la seduta a domani. Prego il signor presidente di stabilire la seduta ad un'ora precisa per domani. (*Rumori a destra*)

**PRESIDENTE.** Domani c'è Comitato.

**ASPRONI.** Adesso è impossibile richiamare l'attenzione della Camera, preoccupati come sono tutti dell'argomento e del voto emesso in questo istante.

**PRESIDENTE.** Onorevole Asproni, come ella vede, sono appena le 4 e mezzo, e siamo al 27 di maggio; se noi rimandiamo le discussioni da un giorno all'altro, invece d'utilizzare il tempo, alla fine di luglio saremo ancora qui.

**SORRENTINO.** Io prego il presidente e più i miei colleghi a considerare che a quest'ora non si può intraprendere una seconda discussione grave, dopo che se ne è avuta una prima. (*Rumori a destra*) Io desidererei che si rimandasse a domani una discussione che si spezzerebbe tra oggi e domani. Io non so quale inconveniente ci sarebbe di proseguire oggi il bilancio di grazia e giustizia, quando non si volesse sospendere la seduta alle cinque. Non è la prima volta che si è fatto questo.

**VALERIO.** Io proporrei che la Camera riguadagnasse l'ora che ha ancora davanti a se quest'oggi, col riunirsi domani al tocco invece che alle due...

**PRESIDENTE.** È inutile.

**VALERIO...** e così si avrà modo di terminare questa discussione, invece di prostrarla per due giorni. Se essa fu fin qui ritardata, si sa benissimo che non è colpa nostra; era già mezza fatta, quando noi domandavamo appunto che si continuasse; e fu protratta.

Ma farla cominciare quasi alle cinque, in modo che non c'è nemmeno tempo di posare la questione, mi pare che non sia utile.

Se noi invece di fissare la nostra riunione di domani alle due la fissiamo all'una, anche non tenendo Comitato, io credo che la questione potrà essere discussa ed esaurita. (*Benissimo! a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Io credo che questo incidente ci fa solo perdere tempo.

Faccio osservare che domani vi è il Comitato per discutere il progetto di legge sulle multe, tanto atteso

e tanto importante. Il rimandarlo non sarebbe possibile, ed intanto, ripeto, siamo al 27 maggio.

**SELLA**, *ministro per le finanze*. La Camera è padrona di mettere la discussione a quando crede; ma faccio osservare, in aggiunta a quanto dice l'onorevole presidente, che vi sono nove o dieci iscritti...

**PRESIDENTE**. Nove.

**MINISTRO PER LE FINANZE**... e quindi non è possibile che si termini la discussione in una sola seduta, forse neppure in due.

Io quindi credo che sia meglio cominciare...

*Voci a destra*. Sì! sì! Avanti! (*Mormorio a sinistra*)

**VALERIO**. Domani, come ha detto l'onorevole presidente c'è il Comitato e vi è iscritta una legge molto importante, la quale certo bisogna votare in questa Sessione; ma vi è un rimedio: invece che alle 11 fissiamo il Comitato alle 10 (*Bisbiglio*); così noi possiamo trovarci all'una riuniti in seduta pubblica.

Questo quanto all'obbiezione del presidente, che mi pare molto opportuna.

Quanto all'osservazione dell'onorevole ministro, io gli osservo che l'incominciare una discussione a quest'ora per rimandarne poi il seguito a domani equivale unicamente a prolungarla, perchè probabilmente domani bisognerà rinnovarla. (*Mormorio — Interruzioni a destra*)

Mi perdonino, non mi facciano fare delle osservazioni sul modo come sono composte le assemblee e sugli accidenti che in questa, come in tutte le altre, si verificano; essi li conoscono al pari di me, e comprendono benissimo che quanto ho detto è una verità. (No! no! *a destra*) Se vogliono che lo dimostri, lo dimostrerò, ma mi pare che potrebbero dispensarmene. L'osservazione che io faccio è nell'interesse comune.

Dunque dico: mi pare inutile cominciare oggi una discussione di natura abbastanza grave poichè (e in questo siamo tutti d'accordo), riguarda una vera questione costituzionale, se si possa cioè far eseguire il decreto 25 giugno 1871 nella parte in cui cessò di aver vigore e che non fu rinnovata con un altro decreto.

Io credo adunque che la Camera impiegherebbe meglio il suo tempo rimandando questa discussione a domani (*Mormorio*) anticipando la convocazione del Comitato alle ore 10 e quella della seduta pubblica al tocco od anche a mezzogiorno.

**PRESIDENTE**. Onorevole Valerio, se oggi si comincia la discussione, la brevità di essa nè scema nè si accresce: la questione è di vedere se ha da cominciare oggi, cioè adesso.

Essendovi opposizione, consulterò la Camera.

**VALERIO**. Sì, consulti la Camera.

*Molte voci*. Ai voti! ai voti!

**SORRENTINO**. Io quando formulai la mia risoluzione, ho acconsentito a che fosse dilazionata. Ma dico in verità che volermi oggi obbligare a parlare ad ora si tarda, mi pare poco cortese. (*Rumori*)

**PRESIDENTE**. Dunque l'onorevole Sorrentino ha chiesto che la discussione sulla sua mozione incominci nella seduta di domani, e che perciò oggi la seduta rimanga sospesa.

**VALERIO**. Mettendo domani la seduta al tocco, od a mezzogiorno.

**PRESIDENTE**. Onorevole Valerio, questo non si può, perchè domani al Comitato vi è una discussione, la cui importanza protrarrà forse la sua seduta; d'altronde questa è già fissata per le undici, ma si sa bene che non comincia mai prima del mezzogiorno. Parimente l'ora stabilita nell'ordine del giorno, quando non vi è Comitato, per la seduta pubblica è sempre il tocco; ma, fino alle due, alle due mezzo, non ci è dato di principiare.

Pongo dunque a partito la proposta dell'onorevole Sorrentino, cui si unisce l'onorevole Valerio, che cioè la discussione sulla sua risoluzione non debba cominciare che domani.

(Fatta prova e controprova, è respinta.)

L'onorevole Sorrentino ha facoltà di parlare.

Invito gli onorevoli deputati a riprendere i loro posti ed a fare silenzio.

**SORRENTINO**. Io comincio il mio discorso col rivolgere due dichiarazioni all'onorevole ministro delle finanze. La prima è che non vorrei essere sorpreso dalla presentazione di un nuovo progetto di legge intorno a questa materia; la seconda che nel rispondermi non cerchi di sviare la questione, ma sia contenuta nei termini in cui l'ho proposta.

Ricordo, nell'ultima discussione sul macinato fatta in Firenze, una proposizione dell'onorevole Sella.

Egli disse: vorrei che, prima di opporre delle ragioni contro questa tassa, ciascun deputato andasse a stare un mese nei mulini, per potere persuadersi della esattezza di tutto ciò che viene asserendo contro questa tassa. Pare a me che, se i deputati non sono andati nei mulini, non ci sia andato nemmeno il ministro delle finanze. Se ci fosse andato, egli non avrebbe mai sottoscritto il decreto che io oppugno, un decreto assurdo, per la sua applicazione impossibile.

Col decreto del 25 giugno 1871, il ministro delle finanze obbliga i mugnai ed i proprietari dei mulini ad isolare i palmenti. Ora io dico che è materialmente impossibile, per nove decimi dei mulini, se non per la totalità, di fare questo isolamento dei palmenti. La legge del macinato ammetteva il mugnaio a trovar modo di dimostrare agli agenti della finanza come, invece di macinare grano, avesse macinato materie soggette a diminuzione di tassa. Metteva poi l'obbligo al Ministero di provvedere con un decreto reale al modo di rendere questa dimostrazione chiara, ma non faceva nessun altro obbligo al mugnaio.

Questo fu il concetto della legge.

Posteriormente fu pubblicato un decreto reale, e questo decreto porta la data di agosto 1870. Con que-

sto decreto reale si venne a stabilire la massima che coloro che volessero godere lo sgravio del 50 per cento dovessero altresì avere l'obbligo di tenere una coppia di macine, due o tre, quello che loro piacesse, destinate per quest'unica e sola destinazione, notate, *destinazione*.

Già con questo primo decreto si era manomessa la legge. Ma ciò non è bastato, e con un nuovo decreto del giugno 1871, che è quello appunto che io oppugno, il ministro passò oltre, ruppe ogni confine, e che cosa disse? Non mi basta la *destinazione* del palmento; io voglio l'isolamento del mulino.

Ora ciascuno sa che i fabbricati dei mulini sono composti di quattro muri come ogni altra casa; in uno di questi muri sono praticati i palmenti, e il domandare l'isolamento di uno, di due, di tre palmenti, è domandare una cosa impossibile, perchè l'isolamento che vuole il ministro delle finanze è in questo modo, cioè che ci sia un muro che divida questi palmenti da tutti gli altri, ma che ci sia ancora una porta speciale, la quale non comunichi col resto del mulino.

Ora io domando: è egli materialmente possibile tutto questo? Credete voi che i fabbricati siano in questa condizione da poter permettere una operazione simile? Sapete voi quanta è la distanza d'un palmento dall'altro? Questa distanza, come altre volte vi ho fatto osservare, non è per lo più che di mezzo metro.

Voi dunque dovete convenire con me che è proprio fisicamente impossibile di ottenere l'isolamento.

Allora io ragiono in questo modo. Siccome non posso presumere che il ministro delle finanze non conosca questa difficoltà dell'esecuzione del decreto, debbo supporre che egli abbia voluto ottenere qualche altra cosa; e quest'altra cosa sarà l'ultima parte che dimostrerò. Dunque ritenga la Camera che il decreto del 25 giugno è di una fisica e materiale impossibilità di esecuzione.

Ora passo ad un altro ordine di considerazioni.

Col decreto di agosto 1870 fu dato un primo colpo agl'interessi del mugnaio e del proprietario. Con quel decreto si obbligò l'esercente del mulino a tenere dei palmenti destinati *ad hoc*, cioè alla mulitura del granone o della segala ed a non poterli adoperare pel grano. Con questo fatto voi avete diminuito il prodotto del mulino, inquantochè, se un giorno si presenta al mugnaio una maggiore quantità di granone, egli deve respingerla perchè non può adoperare per la mulitura i palmenti destinati al grano; e, se un altro giorno si presenta una maggiore quantità di grano, egli deve egualmente respingerla, perchè non può adoperare i palmenti destinati al granone. Tutto ciò importa che il mugnaio perde una parte di lavoro che avrebbe potuto fare, ma perde anche il proprietario del mulino, inquantochè il prodotto dello stabile è diminuito. Insomma con questo sistema voi tenete inutilizzata una gran parte della forza motrice, che è forza produttiva.

Ora rimane inconcusso, come vi diceva, che col decreto di agosto 1870 avete portata una prima offesa all'industria del mugnaio, ed una seconda offesa al valore del mulino.

Vengo agli effetti del decreto 25 giugno 1871. Con questo decreto si rompono tutti gli indugi, si leva ogni velo. Il ministro dice: abbiamo delle frodi, ed io voglio garantirvi contro queste frodi, e credo che a questo modo solo io sia garantito. Ma non basta. Il ministro dice: a voi mugnai, a voi proprietari tocca di fare la spesa del muro, la spesa della porta, sborsate il danaro e costruite per comodo mio.

Ciò nemmeno basta; perchè, se le condizioni delle fabbriche del mulino sono cattive in modo che, praticando un'apertura nel muro, questo vi cada sopra, l'agente del macinato dirà: ma, se volete la diminuzione della tassa sul granone, a me non importa che cada il muro o la casa del mulino.

Però ciò suppone che vi sia località sufficiente nel mulino; ma, come poc'anzi ho osservato, è il luogo materiale che manca.

Ora io dico di più: in questo luogo così ristretto non è possibile esercitare lo sfarinamento delle granaglie. Scorgo ancora un altro danno pel mugnaio, in quanto che, separando i mulini, isolandoli, il mugnaio è costretto a tenere degli operai diversi tanto nell'uno quanto nell'altro, perchè intorno al mulino bisogna esistano mugnai od aiutanti.

Con la separazione dei mulini create mulini diversi, e ciascuno di questi mulini esige servigi separati, e due servigi per certo importano doppia spesa.

Tutto questo è fatto perchè? Dice l'onorevole ministro: per garantirvi dalle frodi.

Io gli rivolgerò una prima domanda: ma che? Anche se voi fate in questo modo, credete voi che non avrete frodi? Credete voi unico mezzo cotesto di garantirvi dalle frodi possibili? Quando avete isolato il mulino, credete voi non si possa più far frode alcuna? Ma anche nel mulino isolato vi può esser luogo alla frode.

Quand'è che non si fanno frodi? Quando c'è una vigilanza esatta: ora voi questa vigilanza esatta la potete esercitare tanto nell'un caso che nell'altro.

A che cosa dunque si riduce questo decreto 25 giugno 1871 nei suoi effetti? Si riduce a nient'altro, nella sua applicazione, che ad una nuova vessazione sopra i mugnai, e ad un nuovo aggravio verso la proprietà, se non ci fosse quell'altro scopo recondito di cui parlerò.

E qui debbo far notare all'onorevole ministro delle finanze che al proprietario del mulino al quale voi mettete tutti questi legami, e dal quale volete esigere ancora che metta la mano alla borsa per isolarvi il mulino, voi fate già pagare la tassa dei fabbricati; e se gli fate già pagare la tassa dei fabbricati a questo proprietario, e il giorno appresso voi gli diminuite la proprietà e fate scemare il reddito del fabbricato stesso, credete voi sia questa cosa giusta?



Entrerò ora brevemente in un'altra questione, e ci entro subito anche per fare più breve questa mia esposizione in un'ora poco propizia. Parlerò dunque della questione di costituzionalità.

Io ho notato che, nella legge del macinato, il Ministero che la propose cercò di evitare tutte le prescrizioni che avessero potuto offendere i principii. Nè il principio costituzionale, nè i principii di diritto comune furono offesi; tutto fu salvato. Da ciò ho visto che forse si stava meglio quando si stava peggio. Invece, appena entrò in esecuzione questa legge del macinato, sotto l'impero del nuovo ministro per le finanze, cominciò a trasformarsi l'indirizzo man mano. Mentre su questa questione fu concetto chiaro e netto della Camera di far sì che nessun aggravio venisse alla proprietà, di far sì che non fosse manomesso alcun diritto del mugnaio, noi vediamo passo a passo manomettersi e l'uno e l'altro diritto. Dalla discussione sopra questo argomento rilevo che, a proposito di una mozione fatta dall'onorevole Araldi, la Camera ritenne come principio che al mugnaio dovesse darsi modo di provare come avesse macinato granturco e non frumento, e ritenne eziandio che un regolamento sarebbe fatto in questi termini. Si rispose all'onorevole Araldi che delle sue osservazioni si sarebbe tenuto conto appunto nella compilazione del regolamento.

Se tale fu il concetto della Camera, parmi che l'essersi dal Governo andato tant'oltre in altra via, costituisca non solo un'offesa al diritto, ma ancora una mancanza di rispetto alla Camera, la quale stabilì chiaramente ed esplicitamente le norme da seguire. La discussione seguita in proposito nella seduta del 3 aprile 1868 è troppo lunga perchè io possa leggerla tutta, ma ne leggerò quella parte che conferma la mia asserzione.

« *Araldi*. Il mio emendamento fu fatto all'articolo che venne proposto da principio dalla Commissione. »

Qui io noto che la Commissione riformò ancora il suo primo progetto, accomodandolo a queste esigenze.

Dunque l'*Araldi* dice: « Il mio emendamento fu fatto all'articolo che venne proposto da principio dalla Commissione, il quale, secondo me lasciava troppo vago e troppo indeterminato il metodo a seguirsi per riconoscere la parte di tassa che doveva restituirsi al mugnaio in corrispettivo della macinazione del granturco. »

E poi segue: « Se nella prima formola dell'articolo 4 vi era incertezza, trovo che nell'ultima formola adottata dai miei colleghi della Commissione, essi rimettono troppo alla discrezione del Governo; giacchè questo nuovo articolo si limita a dire che un decreto reale prescriverà le norme colle quali si debba determinare lo sgravio di tassa dovuto alla macinazione del granturco. »

C'è ancora la dichiarazione dell'onorevole Giorgini.

Ecco ciò che egli dice: « Noi abbiamo dunque dovuto abbandonare il concetto primitivo di fissare la quantità di grano e di granturco che si supponessero macinate in ogni mulino su presunzioni sì generiche, ed il concetto nel quale siamo entrati è questo. Il fisco, la finanza suppone che tutti i giri di macina indicati dal contatore siano stati impiegati a macinare grano o qualunque altro cereale a cui non si accordi nessun sgravio. Abbiamo però aggiunto che il mugnaio sia ammesso a giustificare davanti all'agente finanziario la quantità di granturco che avrà macinato, e che solo sulla quantità che prova di avere effettivamente macinato gli sia fatto l'abbuono che la legge gli accorda. Il fisco dice al mugnaio: se voi avete macinato granturco, provatelo. Ma come potrà il mugnaio fornire questa prova? L'onorevole Araldi vorrebbe che fossero dalla legge determinate le formalità che il mugnaio dovrebbe adempiere. Noi abbiamo creduto meglio di rimettere tutte queste materie al regolamento. »

E così l'articolo passò nei termini che ho poc'anzi indicati, in quanto che con una dichiarazione del presidente si disse che il significato da dare a quest'articolo era appunto quello domandato dall'onorevole Araldi e consentito dall'onorevole Giorgini relatore, e fu votato in questi termini. Dunque che cosa rimase fermo? Rimase fermo che non si poteva adottare altro sistema di accertamento che quello di dar modo al mugnaio di provare egli stesso la quantità del granturco che avrebbe macinata. Invece con i decreti e con i regolamenti si è fatto il contrario.

Questi decreti successivi, a cominciare anche da quello del 1° agosto, secondo me, e credo secondo tutti, portano veramente un'offesa al diritto di proprietà. Ora siccome l'articolo 29 del nostro Statuto dice che la proprietà è inviolabile, io trovo che a cominciare dal primo decreto del 1870 si sia giusto entrati nella via dell'incostituzionalità.

Tutti conoscono questo articolo dello Statuto, ma sarà bene leggerlo alla Camera:

« Art. 29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. »

« Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi. »

Quale è l'indennità legale e il decreto di espropriazione per causa di pubblica utilità che avete fatto per questi mulini? Non vi è nulla!

Ora, io domando, col detrarre al valore della proprietà del mulino, coll'impedire l'esercizio libero del mugnaio, avete o non avete offesa la proprietà? Col decreto del 25 giugno voi non solo violate la proprietà, ma venite a fare una coazione al proprietario, inquantochè gli imponete di fare a sue spese un muro, di fare e sue spese una porta. Ma ciò non basta: voi non solo volete dal proprietario che faccia qualche cosa mate-

rialmente impossibile quale è la separazione dei mulini, ma mettete ancora in pericolo la sua proprietà, inquantochè col fare tutti questi lavori intorno al suo mulino voi non sapete se il mulino potrà reggere a questi lavori, se non se ne cada tutto il fabbricato.

Ho visto io, nell'applicazione primitiva del contatore, a dispetto della legge che diceva che dove non si poteva applicare il contatore dei giri bisognava stare alle dichiarazioni, ho veduto io come sieno venuti gli agenti della finanza a rompere le vólte dei mulini per mettervi il contatore, mentre non avrebbero avuto questo diritto.

Ed intanto che cosa avvenne? Che moltissime di quelle vólte caddero e la finanza dovette rifarle. Queste vólte così scosse reggeranno poco, e di tratto in tratto crolleranno.

Ora domando io: volete una prova più chiara della violazione della proprietà? Ma che dico: la proprietà è oggi confiscata a beneficio della finanza.

Io ho fatto notare poc'anzi quale sia il risultato vero, il fine ultimo un po' velato, se volete, ma il fine vero di questo fatto. Non è per garantirsi dalle frodi del mugnaio, frodi i mugnai ne fanno mille, ne possono fare centomila; niente di tutto questo, voi volete rendere impossibile il disgravio del 50 per cento; avete in mira di accrescere il reddito delle finanze coll'offendere la classe miserabile.

*Una voce a sinistra.* E il monopolio.

**SORRENTINO.** Non può essere altrimenti, perchè lo dimostrate col fatto, coi vostri articoli stessi. Quando ponete quelle tali condizioni ai mugnai per ottenere la licenza, quando accordando questa licenza vietate assolutamente al mugnaio di adoperare per altr'uso il suo mulino, ma è naturale che il mugnaio posto alle strette tra la licenza della macinatura del granturco e quella della macinatura del grano, siccome quelli che meglio pagano e più consumano sono i più ricchi, è naturale, dico, che tra una licenza e l'altra finisca per accettare quella del grano. E così man mano, giorno per giorno, la licenza per la macinazione del granturco andrà cessando.

Cessando queste licenze aumenteranno quelle del grano, cosicchè voi trovate che in un paese molti che si cibano di granturco non troveranno più il mugnaio che possa dar loro macinato il granturco al prezzo della metà della tassa e dovranno perciò, volere o non volere, accomodarsi a pagare la tassa intiera. Obbligherete voi i mugnai che non vengono a domandarvi la licenza per la macinatura del granturco a tenere il mulino destinato a quest'uso? Voi non avete questo diritto; e quindi lasciereste che il mugnaio facesse il comodo suo, e ancora il comodo della finanza. Chi è che sopporterà il danno? Sarà il povero lavoratore. Quell'io che oggi, mentre noi stiamo qui, si abbrustolisce al sole in mezzo alla campagna, per dare da mangiare a noi tutti, sarà quello che non avrà di che dare

da mangiare ai suoi figli: ecco sopra chi cade tutta questa fiscalità. Non puossi dissimularlo, l'effetto è questo.

L'altra volta l'onorevole ministro disse che aveva in certo modo raddolcita questa disposizione con istabilire nell'ultimo decreto del maggio 1872, che erano prorogate le licenze speciali pel granturco. Io allora gli opponeva la lettera del decreto stesso, in quanto che l'articolo primo dice: « La licenza speciale per la destinazione esclusiva dei palmenti pella macinatura del granturco, ecc., dovrà farsi nei mulini, isolati in modo da non avere alcuna comunicazione interna con quelli in cui trovansi gli apparecchi destinati alla macinazione di altri generi. »

Al secondo articolo si dice: « Per la destinazione temporanea dei palmenti, ecc. non può essere concessa alcuna licenza speciale, se i locali in cui trovansi i palmenti stessi non si trovino isolati da quelli in cui si trovano altri apparecchi di macinazione. »

« I palmenti per i quali alla pubblicazione del presente decreto già sia concessa la speciale licenza indicata dall'alinea precedente, e non si trovino già isolati, devono essere ridotti in tal condizione entro il termine di 30 giorni. »

Coll'articolo sesto poi si dice: « La durata della licenza speciale, indicata dagli articoli 1 e 2, non può eccedere i 12 mesi; per quelle già concesse, i 12 mesi decorreranno dalla pubblicazione del presente decreto. »

Dunque io conchiudeva: il decreto per la licenza speciale è limitato ad un solo caso, si concede cioè quando questa sia nella condizione degli articoli 1 e 2, ma le condizioni degli articoli 1 e 2 portano l'isolamento dei mulini; io ragionava e diceva: dunque per necessità debbono isolarsi i mulini. L'onorevole ministro rispondeva: no, non è così; finalmente pare che convenga che l'articolo per lo meno era equivoco, che vi era una redazione inesatta, ed allora io mi sono procurato ancora il regolamento che ha seguito questo decreto, ed è il regolamento di due giorni dopo, del 27 giugno 1871. Ora da questo regolamento in verità risulta che coloro i quali avevano una licenza speciale, che già la godevano, potevano ancora mantenerla per altri 12 mesi, però venivano le eccezioni, le quali sono queste. Prima di tutto il ministro che fa quel decreto reale stabilisce che, quando un possessore di una licenza cessi dal suo esercizio, in modo che la licenza debba passare in testa d'altri, allora abbia pieno vigore il decreto del 25 giugno 1871, in quanto che col solo mutarsi in testa d'altri si perde la facoltà temporanea di tenere questa licenza speciale. Ed io conchiudo: ma allora questo a che si riduce? Si riduce ad un privilegio personale. Credete forse che chi ha avuto una volta questa licenza abbia il diritto di continuare ad averla, e non già che questo sia un diritto inerente alla cosa che sia una necessità pubblica? Voi cominciate a fare questa eccezione anche col vostro decreto

stesso, in quanto che dite che coloro i quali lasciano per un giorno solo la licenza, il giorno appresso, se vogliono riprenderla, non possono averla che a quella condizione, cioè alla condizione dell'isolamento dei palmenti.

Voi andate ancora oltre, e dite che in ogni caso l'isolamento dei palmenti deve essere fatto quando nel mulino vi sono apparecchi destinati ad altre macinazioni non soggette a tassa. Ecco un'altra offesa che voi portate alla proprietà. Per uno stabilimento di mulini che avrà dieci, venti, trenta macine, come io ne ho visti molti, se tutta questa forza, la quale è una ricchezza pel proprietario, voi l'assoggettate a questa condizione, cioè dell'isolamento assoluto, anzi volete nessun contratto colle materie destinate alla macinazione di generi non soggetti a tassa, ma voi allora pretendete che il proprietario di questo stabilimento si disfaccia di metà della sua proprietà.

Ora, se questo proprietario ricavava prima una rendita col tenere tanta forza apparecchiata, in modo che, quando mancava il granone, quando mancava il grano, aveva altro da macinare, come lo zolfo, le cortecce; se voi volete l'isolamento, voi allora impedito che in questo stabilimento si possa esercitare un'altra industria.

Ora non è questa un'offesa flagrante, un'offesa portata proprio nel fondo del diritto di proprietà? Voi in questo modo diminuite la sostanza di molte migliaia di famiglie che vivono di quest'industria.

Voi con questo decreto avete levato la macinazione promiscua, e non avete considerato che ci sono moltissimi mulini che non hanno che un palmento solo. In questi voi, col citato decreto, di fatto avete interdotta la macinazione del granturco. E sapete quali sono questi mulini che hanno un palmento solo? Sono i mulini dei poveri paesi, dei paesi degli operai. Ecco gli effetti del vostro malaugurato decreto.

Io non vado più in là in questa questione. Mi pare una cosa così evidente, così chiara che è impossibile negarla. Forse l'onorevole ministro troverà tante buone ragioni per persuadere gli altri, ma non persuaderà me certamente.

Vengo ora alla seconda parte, cioè alla questione della doppia tassa che si paga in Roma.

Il sistema romano porta come condizione indispensabile che ogni sacco di farina abbia attaccato una bolletta. Lascio tutto il resto del sistema; mi fermo sopra questa circostanza, perchè l'onorevole ministro mi disse l'altra volta che la ragione per cui non aveva potuto mettere in ordine e provvedere a che non si pagasse la doppia tassa per i farinacei che vengono di là dal confine romano, allorquando non si poteva permettere nella provincia di Roma una circolazione libera per le farine, il provvedimento era molto semplice. Voi dite che la bolletta deve accompagnare il sacco di farina, come deve accompagnare le paste ed

ogni altra materia soggetta a dazio; ebbene, alle barriere, che non sono che quattro o cinque, mettete un ufficio daziario nel quale quando viene la merce di fuori della provincia romana si attacca la bolletta; così la merce camminerà libera colla libera cartella.

Quando vi giova ottenere un prodotto maggiore da questo sistema romano; quando vi giova di mantenerlo per farne vedere l'esperimento ai deputati, io vi dico: spenderete qualche migliaio di lire per un numero di impiegati; ma lasciate che chiunque voglia introdurre di questi generi nella provincia romana, abbia l'obbligo di presentarsi a quelle barriere per ottenere una bolletta attaccata alla merce come libero transito.

Voi vorreste fare una transazione e stabilire che a Roma sia pagato il doppio dazio, ma che se ne possa dimandare il rimborso con un reclamo. Questo reclamo però dovrebbe partire da Roma ed andare a Firenze e di lì ordinarsi il rimborso. Ma chi volete che si assoggetti a quest'altro genere di vessazione? Chi volete che per dieci, venti e cento lire, voglia passare per tutti gli antri della burocrazia italiana?

Dopo queste osservazioni non ho per ora altro da aggiungere; aspetterò dal signor ministro la confutazione. *(Bene! a sinistra)*

**PRESIDENTE.** La facoltà di parlare spetta all'onorevole Landuzzi.

**LANDUZZI.** Signor presidente, desidero sapere se vi è qualcheduno che parli in favore del Ministero...

*Una voce.* È difficile. *(ilarità a sinistra — Rumori di conversazioni)*

**LANDUZZI.** Io non ho difficoltà a parlare anche adesso, ma non vorrei essere interrotto a metà.

*Voci.* Parli! parli!

**LANDUZZI.** Sarebbe stato opportuno che il signor ministro spiegasse l'intendimento suo. *(Si ride)*

**PRESIDENTE.** Continui, onorevole Landuzzi. Il ministro parlerà quando crederà.

**LANDUZZI.** Va bene. Il non esservi alcuno iscritto a prendere la parola in favore del Ministero nella discussione odierna mi infonde coraggio a potere più liberamente esprimere il mio pensiero, sostenendo quell'ordine del giorno che è stato presentato dall'onorevole mio amico il deputato Sorrentino.

Se l'onorevole ministro delle finanze avesse chiaramente risposto alle spiegazioni che io gli aveva chieste nella tornata dell'11 maggio corrente; se egli avesse dichiarato francamente che la proroga di cui al decreto 1° maggio volgente era indistintamente relativa anche alla separazione dei palmenti, è naturale, signori, che io sarei stato abbastanza soddisfatto, ed a questa discussione non avrei preso parte. Ma poichè esso, l'onorevole ministro, si limitò a ripetere ambigualmente che quel decreto del 1° maggio non era che un riferimento all'articolo 6 del decreto del 25 giugno 1871; poichè, riguardo alla seconda parte dell'interpellanza, colla quale gli domandava se era vero

che l'amministrazione pubblica aveva avuto delle sentenze contrarie sulla tassa d'introduzione delle farine nella città di Roma, non appagò il mio desiderio con una parola decisiva e risoluta; io sono costretto a dover insistere perchè la Camera prenda un provvedimento in proposito e perchè le cose vengano chiaramente spiegate.

Se taluno, signori, poteva restare indifferente in questa discussione, nol poteva io che rappresento quel povero paese che tutti ben sanno; quel povero paese che, comunque educato ai principii del più eminente progresso, nel gennaio del 1869 si risentì più di ogni altro dei tristi effetti della tassa del macinato; quel paese alla cui grave sventura il Governo restò muto ed impassibile; senza che alcuno alzasse una voce di compassione; senza che venisse presa alcuna preventiva misura di conforto.

Io mi era alquanto mitigato della cattiva impressione sentita, quando in origine fu attivata la tassa sulla macinazione, per la relazione che fu fatta nel 1869 dalla Commissione d'inchiesta, la quale veniva a proporre temperamenti che il Governo avrebbe dovuto accettare, affinchè i reconditi fomiti del disordine fossero in certo modo placati. Io mi sentiva confortato anche dalla terza relazione, che nel 1870 presentava lo stesso ministro sull'applicazione della legge sui cereali; dove apparivano a chiarissime note molti degli inconvenienti verificati, e verificabili, dove era posta in chiaro la posizione del mugnaio per renderlo esattore forzoso; e dove gli si faceva sperare un adeguato compenso in corrispettivo della esazione stessa.

E conforto maggiore mi ebbi quando leggeva la relazione della Commissione del bilancio dello scorso anno, la quale ci veniva a proporre che fosse nominata una Commissione che in ampio senso studiasse la tassa sul macinato.

Ma, o signori, questi conforti, atti, di qualche guisa, a scemare la incertezza del mio animo, sono scomparsi, non solo per la pubblicazione del decreto 25 giugno 1871, ma per altri provvedimenti che si sono presi e si prendono dal signor ministro delle finanze sopra questo importante soggetto.

Ascoltate: se io ben ricordo, nel 5 giugno del 1871, quando si discusse largamente l'ordine del giorno proposto dalla Commissione del bilancio, il ministro Sella faceva delle ampie dichiarazioni alla Camera, e delle rassicuranti promesse, le quali tutti dovevano attendersi di veder mantenute.

Quali sieno queste promesse, ve lo accennerò fra poco.

Intanto l'onorevole Sorrentino ha dichiarato che l'onorevole ministro Sella avrebbe desiderato che ciascuno dei deputati avesse preso esatta cognizione del modo con cui era stata applicata la tassa sul macinato, avesse presa esatta cognizione del suo andamento, dei suoi formidabili contatori, delle sue salutari provvi-

denze. Ricordo anch'io come egli diceva allora che era il nostro uomo, che si metteva a nostra disposizione; che era persuaso che, quando i deputati avessero studiato a fondo la questione, si sarebbero senz'altro persuasi che le sue pretese proposte sarebbero quelle che in fin d'opera si sarebbero sanzionate.

Io oso dire alla Camera, e oso dire all'onorevole ministro Sella che degli studi, e degli studi profondi intorno all'applicazione della tassa del macinato, e intorno al suo sistema, si sono fatti e da me e da molti altri dei miei colleghi.

Io oso dire in faccia al paese che, quando saremo alla discussione della relazione della Commissione d'inchiesta, noi saremo pronti a combattere in quel largo campo, come lo siamo oggi in questo primo episodio.

Ma l'onorevole Sella deve ricordare ancora che, dappresso alle parole dell'onorevole deputato Plutino, egli intese decisamente e volle che (nominandosi la Commissione perchè studiasse il sistema) *nulla si innovasse nè in un senso nè nell'altro*.

Egli soggiunse: lasciate la questione quale oggi si trova, nulla mutiamo per ora, conserviamo le cose tutte impregiudicate, perchè, in diversa maniera io sosterrò il mio principio a spada tratta.

Ora, dopo queste esplicite dichiarazioni e promesse, di cui la Camera prese atto, di cui la nazione fu confortata, noi davvero dovevamo rassicurarci che, mentre la Commissione d'inchiesta studiava tutti i mezzi possibili per condurci a pronunziare un giudizio concreto sopra l'importante argomento, dovevamo, ripeto, rassicurarci che il ministro avrebbe mantenuta la sua fede, avrebbe rispettata la solennità del patto.

Io domando: come l'onorevole Sella ci ha corrisposto? Io domando perchè coi decreti posteriori al 5 giugno 1871 ha mutato, ha innovato, ha travisato sostanzialmente il sistema di percezione, ha sostanzialmente sconvolte le condizioni in cui allora erano i proprietari dei mulini ed i loro esercenti.

E qui, o signori, di sghembo io non posso tacervi di altri gravi provvedimenti che, proprio adesso, si danno dalla pubblica amministrazione sull'applicazione delle quote fisse.

Sapete, o signori, che cosa ha fatto l'onorevole ministro Sella, il quale ci promise che nulla avrebbe innovato, ed a cui noi, nella nostra buona fede abbiamo creduto? (Oh! oh! a destra)

Sì, o signori, il ministro per le finanze ha testè diramata una circolare colla quale si prefigge di duplicare la tassa di percezione. Mi auguro che non sia vero: so soltanto che nel mese di giugno prossimo dovranno essere rivedute tutte le quote, so soltanto che dalla conseguenza di questa revisione ei si figura di percepire un aumento. Ho detto queste parole di sghembo per far notare alla Camera che anche quivi si fecero e si fanno novazioni; che non si lasciano le

cose nel loro vergine stato, e che si mette mano a nuova forma ed a nuovo sistema, che non può essere tollerato. (*Conversazioni*) A proposito di questo argomento, mi piace narrarvi un fatto... se mi è lecito poterne discorrere... (*Si! si!*) ma vedo qualche impazienza... (*Parli! parli!*) mi piace narrarvi un fatto pel quale ho provato una specie di conforto precisamente in seguito alla tornata in cui fu votato l'ordine del giorno per la nomina della Commissione d'inchiesta. Io aveva il dovere di combattere strenuamente il sistema del Ministero in ordine alla tassa sul macinato. Se non l'avessi fatto, avrei mancato alla fiducia de' miei elettori, i quali, coll'onorarmi del loro voto, contro la tassa medesima emisero la più larga, la più salutare protesta. Le mie convinzioni erano pubbliche: non ci era da farne mistero. Il conforto che io sentiva era precisamente questo.

Votato l'ordine del giorno per la nomina della Commissione d'inchiesta, l'onorevole Sella mi domandava se io n'era soddisfatto: e non poteva essere diversamente, imperocchè la Camera col suo nobile contegno era stata unanime in una votazione la quale doveva portare la luce, e sciogliere la questione nel suo vero aspetto. Però, rispondendo alle cortesie parole dell'onorevole signor ministro, non poteva tacergli che in queste gravi contese e specialmente nell'ordinamento del sistema finanziario bisognava persuadersi che vi doveva essere un po' di cuore; ed il signor ministro mi dava perfettamente ragione. Ora io domando a lui e lo domanderò anche alla Camera: quale è il cuore che ha dimostrato, quando in tutti i sensi è venuto non solo ad aggravare i proprietari, e gli esercenti dei mulini, ma a gittare la discordia nel popolo, che, in fine dei conti, con questa miserabile tassa è ridotto alla più penosa gravosità?

Entro negli argomenti più diretti a sostegno dell'ordine del giorno che difendo: vi sono delle ragioni speciali e delle ragioni generali per le quali il decreto del 25 giugno 1871 non può più essere mantenuto, ed io spero che l'onorevole signor ministro, che avrà studiate le conseguenze di quel suo provvedimento, sarà d'accordo colla Camera, nel ritenere che quel decreto deve senz'altro essere abbandonato.

Le ragioni generali, signori, che io chiamerò anche ragioni di convenienza, sono precisamente quelle che stanno nel mantenimento dei patti concordati nella seduta del 5 giugno 1871; perchè, torno a ripeterlo anche una volta, e francamente lo dico, non era lecito di pubblicare decreti contro il voto sospensivo della Camera, contro la sua dignità.

Le ragioni speciali vennero già esposte dall'onorevole Sorrentino, ed io farei onta alla Camera se tornassi qui a ripeterle appuntino, una per una. Se non che intorno alla separazione dei palmenti, io vi dico, onorevole signor ministro, che è tanto vero che noi ci siamo occupati di studi, e di studi esatti, che ci siamo

procurati dei tipi i quali dimostrano in tutta la latitudine come questa separazione non può essere eseguita.

Vedete queste piante riferibili a mulini della provincia di Bologna. Oggi stesso debbono essere state presentate alla locale intendenza di finanza allegate ad un ricorso di diversi proprietari. Voi, signor ministro, avrete senza dubbio la cortesia di esaminarle. Qui a colpo d'occhio si scorge l'impossibilità materiale della separazione tanto nel caso in cui esista un palmento promiscuo, quanto nell'altro in cui si trovino due palmenti distinti.

Per non tediare la Camera io mi limito ad indicare che in questi prospetti avvi un locale dove sono due palmenti destinati a macinare frumento e granturco. Per dividere le due macine si dovrebbe costruire fra di esse un muro che ne togliesse la comunicazione; d'onde la impossibilità di farle più oltre agire, ed anche la impossibilità di accedervi per diverse porte. Impossibilità palmare di un novello ingresso, perchè da un lato vi sono i motori, dall'altro esiste il canale dove perpetuamente trascorre l'acqua. Ora io dico, o signori, se queste cose sono vere, e sono cose di fatto, in molti casi, la separazione non può praticarsi. Ebbene, quale ne sarà la conseguenza?

La conseguenza è chiara, ve la dice il signor ministro; non sarà più accordata ai mugnai la licenza speciale per la macinazione promiscua. Giungeremo all'estremo della chiusura di molti mulini; porteremo un vantaggio, dirò anzi un privilegio ai grandi stabilimenti, che anche oggi già fanno la concorrenza. Daremo ad essi soli tutto il fruttato della piccola industria che si spegne. Ma vi è un'altra ragione.

Io non ho quasi il coraggio di profferirla. Sapete voi che è strano il temperamento che si prende dal Ministero! Egli non vuole dunque più accordare la licenza speciale a quei mugnai i quali non possono separare i loro mulini; e non ricorda più che avvi un decreto, o regolamento del 2 aprile 1871, il quale impone l'obbligo della macinazione promiscua sotto pena di contravvenzione. Voi comprendete che col decreto del giugno 1871 si urta persino contro il regolamento testè accennato, se pure può dirsi che giuridicamente sia un regolamento destinato ad eseguire la legge del 1868. Precedenti di questa natura non possono essere accettati da noi, che siamo qui per trovare i rimedi pronti a lenire i mali prodotti dalla miserabile tassa sulla macinazione.

D'altronde, o signori, la separazione dei palmenti, anche nei casi in cui sia possibile (non parlo di quelli destinati alla promiscua macinazione, inseparabili per natura, se non si vuole tagliare a mezzo una macina, o ruota), anche nei casi, dico, in cui sia possibile, come si fa a metterla in atto?

La spesa di questa separazione chi la deve fare? Volete applicarla a carico del proprietario od a carico dell'esercente? A carico del proprietario non lo potete.

Avete sentito la citazione di quell'articolo 29 dello Statuto che dichiara la proprietà inviolabile: avete sentito dall'onorevole mio amico Sorrentino che non è lecito entrare nella casa del proprietario e costringerlo a fare quei lavori che tornano a pregiudizio del suo opificio. Volete che questa spesa la sostengano gli esercenti? Ma qui vi è un'altra ragione che milita a loro favore, ed è che essi non potranno mettere la mano a lavori nè nell'opificio, nè nei locali adiacenti, senzachè il proprietario vi dia il consenso. Oltre di che, signor ministro, non vedete che di questo modo, aggravando la condizione del proprietario e dell'esercente, aumentate indirettamente la tassa di macinazione? Il lavoro di separazione, ove è possibile, importerà una spesa di 600, di 800 ed anche di 1000 lire.

Lo dice un rapporto di un accreditato perito.

A tutto questo dovremo noi consentire in presenza di inconvenienti materiali che si manifestano di per loro stessi? In presenza di inconvenienti meccanici, là dove è forza cambiare tutto il movimento del mulino? Là dove vi sono macine condotte da un solo motore che, separandole, porterebbero un notevole sfasciamento del motore stesso?

Eppoi nei piccoli paesi, dove non avvi che un mulino solo, volete impedire la macinazione promiscua, costringere la popolazione a non poter soddisfare ai propri bisogni, obbligarla al consumo di una sola qualità di farina, metterla nella necessità di provvedersi fuori dell'abitato? Qui non c'è riparo: dal momento che la promiscuità non può essere accordata, bisogna arrivare senz'altro alle accennate funestissime conseguenze.

Un'ultima considerazione, o signori, in ordine alla prima parte del proposto ordine del giorno. Io prego la Camera a continuarmi la cortesia di cui le sono grato.

*Voci. Parli! parli!*

**PRESIDENTE.** Continui, onorevole Landuzzi.

**LANDUZZI.** Il decreto del 25 giugno 1871, della cui incostituzionalità è stata fatta una dimostrazione manifesta dall'onorevole Sorrentino, sembrò allo stesso ministro Sella riparabile; imperocchè, quando si trattava dell'articolo 5 del decreto medesimo riguardante la consegna delle chiavi agli agenti finanziari, l'onorevole ministro si persuase di revocarlo in questa parte. Questo sano consiglio derivò forse dalla costante giurisprudenza del regno che a lui si era proferita in senso contrario.

Se non che, o signori, il resto dell'impugnato decreto, ove sono richiamati diversi articoli della legge del 1868 e diversi articoli del regolamento relativo, quale relazione ha in sostanza, quale analogia colla legge stessa? Se noi dobbiamo farne un'analisi schietta e positiva, troviamo bensì che nell'articolo 4 della legge si dà facoltà al Governo di provvedere con regolamento alla sua esecuzione; ma non scorgiamo certa-

mente l'illimitato potere di variare *ipso facto* e sostanzialmente le radicali sue disposizioni e di venire innanzi con misure che offendono l'interesse degli amministrati; che eccedono nella tolleranza; che davvero non possono più essere sopportate.

Io lo dico francamente, signori: se noi andiamo avanti di questo passo col sistema del macinato (assicuratevi, io vi pronuzio una parola leale, perchè vivo in mezzo a quei buoni popolani, che mi fan battere il cuore, e dei quali compiango le sventure patite nel 7 gennaio 1869), se andiamo avanti di questo passo, il macinato ci condurrà a triste partito, a tardo ravvedimento. (Oh! oh! a destra — *Segni di approvazione a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Non interrompanò.

**LANDUZZI.** Poichè sento con rincrescimento che da quel lato della Camera vengono fatte esclamazioni di censura...

**PRESIDENTE.** Non vi furono espressioni di censura.

**LANDUZZI.** Di disapprovazione... (*No! no!*)

**PRESIDENTE.** Di disapprovazione da una parte, di approvazione dall'altra.

**LANDUZZI.** Poichè dunque, mi permetta il signor presidente che lo ripeta, io sento qualche segno di disapprovazione sopra queste ultime spontanee parole che provengono dal mio cuore, dalla mia schiettezza, dalla posizione in cui mi sono trovato e mi trovo, io sono pago di dovere, a suggello di disinganno, valermi di un documento autorevole, qual è la relazione della Commissione d'inchiesta sui fatti del 1869, di cui fu presidente l'onorevole Mantellini, e della quale facevano parte molti altri dei nostri colleghi. Se voi leggerete quella relazione, che poi rimase lettera morta, e sulla quale il Governo si tacque, troverete la gravità delle sue considerazioni, non tanto per quello che prevedeva gl'inconvenienti futuri, quanto per ciò che specialmente concerneva il miglioramento dell'applicazione della tassa. E sapete come concludeva quella Commissione? (*Bisbiglio a destra*)

Mi pare che non vi sia bisogno di bisbigliare e di ridere, perchè qui stanno le parole.

*Voci a destra. Ma chi ride?*

**PRESIDENTE.** Continui, onorevole Landuzzi.

**LANDUZZI.** Essa conchiudeva che per prima cosa bisognava fare appello al patriottismo; ricordava molte ed importanti urgenze; soggiungeva doversi persuadere che « il teorico condanna il fuocatico, perchè vi sorprende l'arbitrio, ma l'uomo pratico darà ragione al contadino al quale suona insulto lo stesso titolo di tassa sulla ricchezza. » Sono parole della Commissione.

Faceva essa ancora un cenno sopra un modo di imposta sulla rendita dei coloni; esprimeva il voto perchè per il macinato fossero conferiti dei poteri all'amministrazione, e perchè sul granturco venisse moderata la tariffa.

Mi è grave dover ripetere che di quel suggerimento

autorevole il Governo non si occupò, perchè, invece di prendere provvedimenti adatti, è andato avanti con una mano di ferro, ampliando l'applicazione della legge, contravvenendovi coi suoi regolamenti, colle sue circolari, con le sue molte segrete istruzioni, le quali si disdicono poi l'una con l'altra, urtando contro i principii della morale e della giustizia.

Signori, in questa prima parte ho finito. (*A domani!*)

**PRESIDENTE.** Proseguo, onorevole Landuzzi.

**LANDUZZI.** La seconda parte del mio discorso si concentra in termini più semplici e brevi. Nella mia buona fede (e qui faccio confessione pubblica di buona fede) io domandai all'onorevole Sella che mi volesse indicare se era vero che l'amministrazione pubblica aveva ottenute delle sentenze contrarie, relativamente al pagamento della doppia tassa per la introduzione delle farine nella città di Roma. L'onorevole signor ministro rispondeva allora che ve n'erano delle favorevoli e delle contrarie, ma che non si poteva sapere qual era il concetto finale della risoluzione presa dai magistrati. Io però, che mi ricordava di quel consiglio che ci diede l'onorevole ministro nella seduta del 5 giugno 1871, vale a dire che bisognava studiare e studiare profondamente la questione del macinato, ho adempito al dovere di ricercare in che modo coteste questioni sono state risolte. Sapete come decise il tribunale di Roma? Decise che, una volta che le farine sono accompagnate da una bolletta del sindaco o di qualunque altra autorità locale, da cui risulti che la provenienza legittima è da un luogo in cui fu pagata la tassa, non si possa percepire il pagamento della quota d'introduzione, la quale si converte in tassa duplicata.

Questo lo ha stabilito il tribunale civile di Roma con sua sentenza del 6 settembre 1871 in una causa dell'amministrazione delle finanze contro il municipio di Roma e Prado. E la Corte d'appello con altra sua sentenza del 19 gennaio 1872, ampliando le considerazioni del tribunale civile ed entrando anche nel campo dell'incostituzionalità delle disposizioni date dal ministro delle finanze, confermava pienamente la prima e condannava l'amministrazione finanziaria in tutte le spese.

Ma questo non basta.

Quando l'onorevole ministro delle finanze parlava di sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, ha egli inteso di invocare l'autorità del tribunale di Viterbo nella causa di Mammucari contro Domenico Lippi?

Se così fosse, io gli risponderai subito che la stessa, Corte di Roma ne ha testè pronunziata la riforma, confermando la sua giurisprudenza e condannando di nuovo l'amministrazione delle finanze nelle spese.

Ora vedete, onorevole Sella, che se, per la forza di molte *re giudicate* contrarie, vi siete persuaso di dover ritirare le disposizioni date per la consegna delle

chiavi agli agenti finanziari, per gli stessi motivi, perchè, cioè, la giurisprudenza locale ve lo consiglia, ve lo ingiunge; perchè il voto della Camera sarà per imporlo, dovete persuadervi che è bene tornare indietro, con impartire ai vostri agenti degli schiarimenti e delle facoltà tali che facciano per l'avvenire cessare questi inconvenienti, che tornano a disdoro della finanza pubblica, a disdoro di noi stessi, della nostra amministrazione. (Bravo! Bene! *a sinistra*)

E qui, onorevoli colleghi, io faccio pausa, ringraziandovi della benevola attenzione.

Io ho parlato liberamente alla presenza di due giudici inesorabili, la mia coscienza ed il mio paese.

Colla prima non ho da discutere, non ho da transigere, sono pienamente d'accordo, sono perfettamente giustificato.

Il secondo ci passerà tutti in rassegna senza parzialità, domani... forse anche stasera.

Il paese dirà chi in questa discussione, in questo recinto abbia avuto il coraggio di dire liberamente la propria opinione. (*Rumori a destra — Segni di approvazione a sinistra*)

Mantengo l'espressione e mantengo il concetto.

Il paese dirà, senza reticenze e senza preamboli, chi in questa discussione abbia adempito al proprio mandato, chi abbia fatto il proprio dovere.

Signori, al cospetto di un giudice così infallibile noi dobbiamo temere il suo verdetto; ed io mi auguro che ci diamo tutti la mano, e che a noi si congiunga l'onorevole Sella, affinché si eviti una grave, una gravissima sentenza. (*Vivi segni di approvazione a sinistra*)

La seduta è levata alle ore 6 1/4.

#### *Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione intorno alla risoluzione proposta dal deputato Sorrentino, relativa al decreto 25 giugno 1871;

2° Seguito della discussione del bilancio definitivo pel 1872 del Ministero di grazia e giustizia;

3° Svolgimento della proposta di legge del deputato Cairoli ed altri per l'estensione del diritto elettorale politico a tutti gl'Italiani d'anni 21 che sanno leggere e scrivere;

4° Svolgimento della proposta del deputato Bertani per un'inchiesta sopra le condizioni della classe agricola in Italia;

5° Discussione del progetto di legge per modificazioni della legge postale;

6° Discussione del bilancio definitivo del Ministero della guerra pel 1872;

7° Discussione del progetto di legge per spese straordinarie occorrenti alla difesa dello Stato;

8° Discussione del bilancio del Ministero di agricoltura e commercio pel 1872.